DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1978

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.186 — Centraal Stikstof Verkoopkantoor)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(78/732/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 3,

vista la procedura d'ufficio iniziata dalla Commissione, il 13 marzo 1967, contro la Centraal Stikstof Verkoopkantoor NV (oggi BV), con sede a l'Aia (Paesi Bassi) e contro i suoi azionisti : la società NV Nederlandse Staatsmijnen, avente sede a Heerlen (Paesi Bassi) e la società NV Maatschappij tot exploitatie van kooksovengassen « Mekog », con sede a Ijmuiden (Paesi Bassi), le quali hanno raggruppato attualmente le loro attività afferenti al settore dei concimi azotati semplici, in seno alla Unie van Kunstmestfabrieken BV (UKF) di Utrecht (Paesi Bassi) e contro la società NV Nederlandse Stikstofmaatschappij (NSM), di Bruxelles (Belgio),

vista la richiesta di attestazione negativa formulata, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, il 27 giugno 1969 dalle imprese di cui sopra nonché la notifica da esse presentata il 27 marzo 1975,

sentiti gli interessati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE, del 25 luglio 1963 [2],

visto il parere espresso in data 23 maggio 1978 dal comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. I FATTI

considerando che i fatti possono essere riassunti come segue :

A. Oggetto della procedura

1. La presente procedura riguarda la cooperazione esistente fra i due produttori olandesi di concimi, la società Unie van Kunstmestfabrieken BV (UKF) e la società Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), nell'ambito dell'ufficio di vendita in comune Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV (CSV), fondato nel 1948, ai fini della vendita dei loro concimi azotati semplici.

B. Prodotti in causa

2. Tra i concimi a base di azoto, i più importanti, molto più di quelli naturali, sono i concimi azotati sintetici, ottenuti dall'ammoniaca. L'ammoniaca, composta da azoto e d'idrogeno è, a sua volta, ricavata dall'azoto dell'aria (N) e dall'idrogeno della nafta o del gas naturale. Nei Paesi Bassi, come nel Regno Unito, la produzione di ammoniaca è basata sul gas naturale.

L'ammoniaca è utilizzata per la produzione di concimi azotati, ma anche per la fabbricazione di fibre artificiali, di esplosivi e di amine ; essa può essere venduta allo stato greggio (82 % di N) o trasformata dallo stesso produttore per i vari usi.

Per la fabbricazione di concimi, l'ammoniaca è inizialmente trasformata in acido nitrico o, mediante aggiunta di acido solforico, in solfato di ammonio.

L'acido nitrico costituisce, con l'ammoniaca, la base del nitrato d'ammonio e serve, in particolare sotto forma di soluzione AN (ammonitrate), alla fabbricazione dei seguenti prodotti :

— nitrato d'ammonio al 33,5 % di N

— nitrato d'ammonio calcare al 26 % di N (il concime più usato in Europa)

— magnesamon al 22 % di N, 8 % Mg

— urea (46 % di N)

— concimi complessi.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

3. L'urea è usata soprattutto nei paesi caldi. In Europa essa serve in particolare alla fabbricazione dei concimi complessi ed è destinata in quantitativi notevoli anche ad usi tecnici, in particolare alla produzione dei mangimi per bestiame. L'urean è una miscela di urea e di nitrato d'ammonio ; l'ureak è una miscela di urea e d'ammoniaca.

In Europa il solfato d'ammonio è superato, come concime semplice, e viene piuttosto usato per la fabbricazione di concimi complessi. È ottenuto anche come sottoprodotto del gas delle cokerie o del caprolattame prodotto intermedio per la fabbricazione delle fibre artificiali.

L'acqua ammoniacale e l'anidride ammoniacale sono anch'essi prodotti intermedi usati per la fabbricazione di concimi complessi.

C. Produzione di concimi azotati

4. A livello mondiale, la produzione ed il consumo di concimi azotati sono quadruplicati fra il 1960 ed il 1975, passando da 10,97 a 43,8 milioni di tonnellate d'azoto (vedi allegato).

Nei paesi ad economia di mercato, tale produzione ha subito un rallentamento ed a volte ha persino registrato un regresso. La produzione della CEE, rappresenta attualmente il 15 % – 17 % della produzione mondiale, mentre gli Stati Uniti con il 21 % sono i maggiori produttori del mondo. Nella CEE, la Francia è il paese che ha la produzione più elevata (1,3 milioni di tonnellate di N nel 1975—1976), seguito dalla Germania (1,2 milioni di tonnellate), dai Paesi Bassi (1,1 milioni di tonnellate), dall'Italia e dal Regno Unito (entrambi 1 milione di tonnellate) e dal Belgio (0,6 milioni di tonnellate). È opportuno notare che, mentre in Germania e nel Regno Unito la produzione corrisponde all'incirca al consumo nazionale, per contro, nei Paesi Bassi, in Italia e in Belgio, essa è notevolmente eccedentaria. I Paesi Bassi sono di gran lunga il più grande paese esportatore della Comunità.

5. La percentuale dell'azoto contenuto nei concimi complessi rispetto a quello contenuto nei concimi azotati semplici varia per produttore da un paese all'altro. Il paese della Comunità dove tale percentuale è più elevata è il Regno Unito con il 70 %, seguito dalla Danimarca (50 %), dalla Francia (40 %), dal Belgio (30 %), dall'Italia e dalla Germania (rispettivamente 25 %) e infine dai Paesi Bassi (appena il 15 %).

Il consumo di concimi complessi è generalmente in diminuzione ovunque a causa del loro prezzo più elevato rispetto a quello degli elementi fertilizzanti equivalenti contenuti nei concimi semplici.

6. La produzione di concimi azotati semplici nei diversi Stati membri è dovuta a un numero esiguo di produttori. I principali sono :

a) in Germania : BASF, Ruhrstickstoff AG (che inizialmente serviva da ufficio di vendita per parecchi produttori e che, in seguito, è divenuta una filiale dell'impresa statale Veba), Hoechst ;

b) in Francia : il gruppo Gesa (filiale comune di Rhône-Poulenc e di Péchiney-Ugine Kuhlmann)-Sopag (Gardinier), Entreprise minière et chimique (EMC), Cie française de l'Azote (Cofaz), CdF-Chimie (filiale di « Charbonnages de France »).

 Queste quattro aziende erano raggruppate nel Comptoir français de l'Azote (CFA) (Ufficio di vendita francese dell'azoto), che è stato soppresso nel 1968. Attualmente, per quanto concerne le esportazioni di questa società verso i paesi terzi, esse sono effettuate tramite il Syndicat professionnel de l'Industrie des engrais azotés (Spiea) ;

c) in Italia : Montedison e Anic (che appartiene al gruppo ENI). L'ufficio di vendita Seifa che vendeva i prodotti di diverse imprese, tutte attualmente facenti parte della Montedison, è stato soppresso ;

d) nel Regno Unito : ICI, Fisons and Albright and Wilson ;

e) in Belgio : Société carbochimique (che ha assorbito la Société chimique de Prayon), Société belge de l'azote, UCB/Fison.

 L'ufficio di vendita Cobelaz è ormai incaricato dal 1968 della vendita in comune delle esportazioni verso i paesi terzi ;

f) in Danimarca e in Irlanda non vi sono produttori importanti ;

g) nei Paesi Bassi : UKF, NSM (che utilizzano i servizi dell'ufficio di vendita CSV, vedi infra), Esso-Chemie e Zuidchemie.

7. I tre produttori tedeschi nonché Spiea, Montedison, Cobelaz e CSV sono rappresentati, insieme ad altri produttori europei, nelle due società svizzere Nitrex e Complex, incaricate della vendita in comune rispettivamente di concimi azotati semplici e di concimi complessi verso taluni paesi terzi.

8. La produzione di UKF rappresenta l'8,7 % (tenendo conto della produzione della sua filiale britannica, circa il 10 %) della produzione comunitaria d'azoto per uso agricolo, mentre quella di NSM rappresenta il 6,4 %. I loro più importanti concorrenti, BASF, Ruhrstickstoff AG, Gesa, ICI, Montedison e il gruppo belga Carbochimique forniscono ciascuno circa il 7-8 % della produzione complessiva della Comunità.

D. Struttura dell'offerta di concimi azotati nei Paesi Bassi

9. L'Unie van Kunstmestfabrieken BV (UKF), dopo la fusione, avvenuta nel 1972, di Dutch State Mines (DSM) e della Verenigde Kunstmestfabrieken (VKF), nata a sua volta dalla fusione della NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovergassen « Mekog » e dell'Albatros, produttrice di concimi fosfatati, rag-

gruppa gli interessi, nel settore dei concimi, dell'azienda NV Nederlandse Staatsmijnen (Dutch State Mines-DSM). L'UKF è uno dei più grandi produttori di concimi azotati della CEE. Nei Paesi Bassi, i suoi centri di produzione si trovano a Geleen, Ijmuiden, Pernis e Amsterdam. Essa ha diritto, tramite DSM, a metà della produzione dell'Ammoniak Unie NV, filiale comune della DSM e della BASF, con sede a Pernis.

Al di fuori dei Paesi Bassi, la UKF dispone, nel Regno Unito, a Ince Marsh, di un impianto di produzione, la UKF Fertilizers UK Ltd (ex Shellstar). In Irlanda, la UKF smercia i suoi prodotti tramite la CFD Albatros ; in Francia, tramite la sua filiale Lecoester SA ; in Belgio tramite l'impresa Moreels Guano, in Germania tramite la UKF Deutschland e negli Stati Uniti tramite le filiali della DSM : Nypro Inc. e Columbian Nitrogen Corporation. Nel 1976, il fatturato complessivo del gruppo DSM era di 9 934 milioni di fiorini, di cui 1 683 milioni nel settore dei concimi.

10. La Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) è una società il cui capitale è detenuto per il 69 % dalla Montedison e per il 25 % dall'ICI. Si tratta di un importante produttore di ammoniaca, di acido nitrico, di nitrato di ammonio e soprattutto di urea. Per quest'ultimo prodotto può essere considerata il maggior produttore mondiale. I suoi impianti di produzione si trovano a Sluiskil. Nel 1975, la NSM ha dato inizio alla produzione di nitrato di ammonio al 33,5 % di N, concepito precipuamente per il mercato francese ed il mercato britannico. Inoltre, essa intende avviare la produzione di un prodotto paragonabile al magnesamon.

La NSM non produce concimi complessi, ma fornisce in base a un contratto di lunga durata alla Zuid-Chemie, filiale della GESA, che produce concimi complessi nei Paesi Bassi, il nitrato di ammonio in soluzione, che è un prodotto intermedio necessario alla loro fabbricazione.

Nel 1976, il fatturato della NSM è stato di 1 100 milioni di fiorini.

11. UKF e NSM producono i seguenti concimi azotati semplici :

	UKF	NSM
Ammoniaca	x	x
Acido nitrico	x	x
Nitrato d'ammonio calcare	x	x
Nitrato d'ammonio al 33,5 % di N		x
Magnesamon	x	x
Nitrato di calcio	x	
Solfato d'ammonio	x	
Urea	x	x
Urean	x	x
Ureak		x
Soluzione AN	x	x
Soluzione NP		x
Acqua ammoniacale	x	
Anidride ammoniacale		x

12. Oltre ai due produttori (UKF e NSM) che fanno parte del CSV, esiste un altro produttore olandese di concimi azotati semplici ; la Esso Chemie, filiale del gruppo Esso. Quest'ultima è apparsa sul mercato nel 1968, dapprima come importatrice, in seguito, a partire dal 1969, quale produttrice di ammoniaca. La Esso Chemie produce, inoltre, concimi azotati semplici e li commercializza esclusivamente tramite una divisione della società Windmill Holland BV Eurofert, che li vende sul mercato olandese a fianco dei concimi complessi di sua produzione. La Esso Chemie ha conquistato una quota del 20 %-25 % circa del mercato olandese. Essa produce ammoniaca, acido nitrico, urea e nitrato d'ammonio calcare (al 26 % di N).

E. Cronistoria degli accordi

13. Il 27 agosto 1948 è stata costituita a l'Aia, con la denominazione di « Centraal Stikstof Verkoopkantoor NV » (CSV), una società anonima di diritto olandese avente come principale scopo sociale l'esecuzione di tutte le operazioni commerciali afferenti alla vendita di concimi achimici.

I soci fondatori, le società

— NV Nederlandse Staatsmijnen,

— NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen « Mekog »,

— NV Nederlandse Stikstofmaatschappij,

che, a quell'epoca, detenevano insieme la quasi totalità della capacità produttiva di concimi azotati semplici dei Paesi Bassi, avevano creato il CSV per effettuare la vendita in comune, nei Paesi Bassi e all'esportazione, della loro produzione di concimi azotati semplici. La quota del capitale del CSV, detenuta dai tre fondatori, era all'epoca rispettivamente del 50 %, 25 % e 25 %.

14. L'11 aprile 1963 gli azionisti del CSV hanno concluso un accordo, denominato « accordo tra i produttori di concimi azotati semplici », che faceva seguito ad un accordo simile stipulato il 4 aprile 1955 e spirato il 30 giugno 1962. Con tale accordo, essi, « al fine di assicurare l'approvvigionamento dell'agricoltura e dell'orti-

coltura nelle condizioni più economiche, attraverso il maggior incremento possibile del consumo di concimi azotati », concordavano di rafforzare, in avvenire, la loro collaborazione per quanto concerne la commercializzazione dei concimi azotati di loro produzione.

Il 23 giugno 1969 questo accordo è stato modificato e prorogato provvisoriamente. Nel preambolo della versione odierna, che risale al 1976, il suo scopo è definito nei seguenti termini : « I produttori desiderano rafforzare, in futuro, la loro collaborazione preservando i medesimi obiettivi, grazie alla vendita ed alla commercializzazione comune dei loro concimi azotati semplici sul mercato olandese e sui mercati al di fuori dell'ambito della Comunità economica nonché grazie ad una pubblicità comune su tali mercati ».

15. D'altro canto, con un accordo concluso alla stessa data tra i produttori e il CSV, denominato « accordo CSV », gli azionisti di quest'ultimo hanno affidato allo stesso « la commercializzazione, nei Paesi Bassi e all'esportazione verso i paesi terzi, di tutti i concimi azotati semplici di loro fabbricazione ».

16. In seguito alla fusione intervenuta tra la NV Nederlandse Staatsmijnen e la NV Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen « Mekog » per costituire l'Unie van Kunstmestfabrieken BV, i contraenti dell'accordo tra i produttori sono, oggi, la UKF e la NSM. A seguito di tale fusione, il capitale del CSV è attualmente ripartito fra UKF e NSM, in ragione del 75 % per la prima e del 25 % per la seconda.

17. Dal 1975, le parti contraenti hanno deciso, senza peraltro modificare l'accordo, di cessare la vendita comune verso gli Stati Uniti.

F. Contenuto degli accordi attualmente in vigore

18. *L'accordo tra i produttori*

a) L'articolo 1 dell'accordo definisce i prodotti in causa.

« 1. Per i concimi azotati s'intendono tutti i prodotti a base di ammoniaca di sintesi ad eccezione dell'acido nitrico, contenenti più dell'1 % di azoto, ivi compresi quelli contenenti altri elementi nutritivi, purché tali prodotti si trovino nei Paesi Bassi a disposizione di un produttore e siano destinati ad essere utilizzati come concimi. Per concimi azotati semplici bisogna intendere anche l'ammoniaca e l'acqua ammoniacale destinate, nei Paesi Bassi, ad uso agricolo, nonché l'ammoniaca, l'acido nitrico e il nitrato di ammonio, forniti dai due produttori a fabbricanti olandesi di concimi composti.

2. Per concimi azotati semplici si intendono i concimi azotati ed in particolare l'acido nitrico e l'ammoniaca, che contengano meno del 5 % di fosforo (P_2O_5) o di potassio (K_2O), quali elementi nutritivi delle piante. »

b) I produttori s'impegnano (articolo 2) a vendere i loro prodotti esclusivamente in comune tramite il CSV sia nei Paesi Bassi che al di fuori dell'ambito della CEE. Questo obbligo non concerne le forniture dei produttori al CSV, quelle dei produttori tra loro, le forniture ad un altro produttore per lavoro in subappalto, le forniture al personale delle imprese né, infine, le forniture di residui.

Le esportazioni verso gli Stati membri della CEE possono essere assicurate dai produttori solamente a titolo individuale.

Le vendite del CSV sul mercato olandese debbono essere effettuate nel rispetto delle condizioni di vendita fissate dal CSV ed approvate dai produttori. Per le esportazioni al di fuori della CEE, i produttori suggeriscono al CSV delle linee generali di condotta e, ove necessario, danno istruzioni dettagliate.

c) I produttori sono liberi (articolo 3) di stabilire la loro capacità di produzione e di sostituire con nuove condizioni quelle esistenti. Allorché decidono di installare nuove unità di produzione, essi informano il CSV di tale decisione, affinché questi possa predisporre le misure necessarie ad accrescere le possibilità di vendite comuni.

Ciascun produttore fissa liberamente, e in piena indipendenza, la quantità che egli produrrà di ogni concime azotato. Prima dell'inizio di ogni anno, il CSV indica ai produttori le quantità di ogni tipo di concime azotato che esso ritiene di poter vendere, nel corso di ognuno dei mesi successivi, sia sul mercato olandese che sui mercati d'esportazione extracomunitari. Queste indicazioni sono aggiornate mensilmente.

d) L'articolo 4 dell'accordo attribuisce a ciascun produttore un diritto di fornitura sul mercato olandese. Tale diritto concerne, da un lato, il totale delle vendite del CSV nei Paesi Bassi e, dall'altro, le vendite nei Paesi Bassi di ammoniaca destinata ad uso agricolo, nonché le vendite di concimi azotati destinati ad essere trasformati, nei Paesi Bassi, in concimi composti.

Per la prima categoria di vendite, i diritti di fornitura sono del 75 % per la UKF e del 25 % per la NSM, fino a concorrenza di 300 000 tonnellate di azoto puro ; del 60 % per la UKF e del 40 % per la NSM, dalle 300 000 alle 450 000 tonnellate, e del 70 % per la UKF e del 30 % per la NSM quando tali quantità vengono superate. Le vendite della seconda categoria devono essere suddivise in maniera da assegnare all'UKF il 75 % e alla NSM il 25 % delle forniture totali.

e) I produttori si impegnano a concordare prima dell'inizio di ogni anno la percentuale secondo la quale saranno suddivise le loro forniture per ogni tipo di prodotto, nonché il modo di ripartizione delle loro vendite fuori della CEE. L'accordo contiene, inoltre (articolo 5), disposizioni particolareggiate in merito alla regolamentazione degli anticipi e dei ritardi nella fornitura, tanto dal punto di vista delle quantità quanto dal punto di vista degli incassi. L'accordo prevede, in particolare, che il CSV, ove alla fine dell'anno appaia che il tonnellaggio d'azoto fornito da uno dei partecipanti non corrisponde al contingente che gli era stato attribuito, effettui una perequazione tra le forniture, di modo che il produttore che non ha raggiunto il contingente di vendita attribuitogli sia autorizzato a vendere al prezzo lordo medio, sotto forma di un prodotto da stabilire, la quantità di azoto puro che costituisce la differenza tra tale contingente e la quantità da esso effettivamente fornita al produttore che ha superato la propria quota. Tuttavia tale perequazione non è effettuata se risulta che il produttore, che non ha pienamente usufruito del proprio diritto di fornitura, non ha messo a disposizione del CSV in tempo utile i quantitativi di concime richiesti dal CSV.

È d'altronde previsto (articolo 6) che, nel caso di sovrapproduzione, in diritti di fornitura dei produttori all'esportazione fuori della CEE saranno ripartiti in modo che il contingente di ogni produttore, rispetto al totale delle vendite dell'anno preso in considerazione, corrisponda, per ciascun prodotto, alle vendite effettuate da tale produttore nel corso dei due anni precedenti.

f) L'articolo 7 dell'accordo prevede che il CSV paghi ad ogni produttore, per tonnellata di prodotto fornito, un prezzo medio uniforme calcolato per tipo di concime. Tale prezzo medio, tuttavia, varia a seconda che il prodotto sia stato fornito sul mercato interno o all'esportazione extracomunitaria.

g) D'altro canto, l'articolo 11 stabilisce che il Consiglio di sorveglianza (Raad van Commissarissen) del CSV sia composto di quattro membri, di cui tre designati dalla UKF ed uno designato dalla NSM. È inoltre prevista la creazione (articolo 12) di un gruppo direttivo («Stuurgroep»), composto di rappresentanti di ogni produttore ed incaricato di assicurare mensilmente i contatti col CSV, nonché di impartirgli direttive, aventi per quest'ultimo carattere vincolante, puché esse abbiano raccolto l'accordo dei rappresentanti dei due produttori e siano state formulate in presenza della direzione del CSV.

19. *Accordo CSV*

a) L'accordo CSV, concluso e rinnovato contemporaneamente all'accordo tra i produttori, dà mandato al CSV di fissare, con l'accordo dei produttori, le condizioni di vendita da applicare nei Paesi Bassi e all'esportazione al di fuori del territorio del mercato comune (articolo 2).

Esso stabilisce, inoltre, che la vendita dei prodotti oggetto dell'accordo sia effettuata a nome del CSV per conto dei produttori i quali mantengono la facoltà di far figurare il loro marchio commerciale sugli imballaggi dei prodotti forniti (articolo 3).

Il CSV s'impegna a versare le somme che spettano ad ogni produttore in applicazione delle disposizioni dell'accordo intervenuto tra i produttori e segnatamente in conformità delle clausole relative ai contingenti di fornitura (articoli 5 e 7).

b) La direzione del CSV ed il gruppo direttivo («Stuurgroep») del CSV debbono procedere, in linea di massima ogni mese, a consultazioni sulla maniera di adempiere al mandato affidato allo stesso CSV dai produttori. La direzione del CSV ha l'obbligo di applicare le istruzioni impartitele dallo «Stuurgroep». Nel caso in cui essa sia in disaccordo, che peraltro deve essere manifestato nel corso della seduta stessa, la decisione viene sospesa sino ad una pronunzia del Consiglio di sorveglianza del CSV (articolo 1, paragrafo 4). È inoltre previsto che lo «Stuurgroep» eserciti un controllo annuo sul bilancio del CSV (articolo 8).

Oltre a disposizioni di carattere tecnico, l'accordo prevede in linea generale l'accettazione da parte del CSV di tutte le modalità d'esecuzione dell'accordo tra i produttori.

20. *Condizioni di vendita del CSV*

a) Nei Paesi Bassi, la vendita, da parte del CSV, di concimi azotati destinati al consumo diretto dell'agricoltura e dell'orticoltura, è effettuata tramite i rappresentanti del CSV per i Paesi Bassi, a cui le ordinazioni devono essere indirizzate. Essi sono :

— Cebeco (nationale Coöperative Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw GA Cebeco-Handelsraad), di Rotterdam,

— Cocon, di Rotterdam, che opera per conto di Cehave NV, di Veghel, e Coöperatieve Centrale Vereniging «Landbouwbelang» GA, di Roermond,

— ANK (BV Algemene Nederlandse Kunstmesthandelmaatschappij) di Rotterdam,

nelle pagine seguenti denominati «rappresentanti».

Qualunque ordinazione al CSV deve essere fatta attraverso uno di questi tre rappresentanti (articolo 1).

b) Il CSV si riserva il diritto di rifiutare la totalità o una parte delle ordinazioni, indicando i motivi del rifiuto (articolo 2).

Nel caso in cui non possa soddisfare la domanda di una o più varietà specifiche di prodotti, il CSV, previa consultazione di tutti gli acquirenti interessati, al fine di suddividere il più equamente possibile le quantità desponibili delle varietà richieste, si riserva il diritto di fornire una quantità corrispondente d'azoto puro sotto forma di un concime appartenente ad una delle varietà disponibili (articolo 6).

c) I prezzi di vendita, fissati all'inizio di ogni campagna agricola, sono uniformi per ciascuna categoria di concime, qualunque sia l'origine del prodotto (articolo 8).

Gli acquirenti possono beneficiare di sconti scaglionati («Staffelkorting») che variano in funzione del mese nel corso del quale viene effettuata la fornitura : tali sconti decrescono a partire dall'inizio della campagna, ossia da ottobre (articolo 11).

d) Le ordinazioni indirizzate, nelle date fissate dalle condizioni di vendita, al CSV e da questi accettate e confermate, saranno consegnate in ragione di una data quantità per mese o per periodo, sulla base di una tabella contenuta nelle condizioni di vendita. Tali forniture saranno effettuate ai prezzi stabiliti all'articolo 8, previa detrazione dello sconto previsto dall'articolo 11 (articolo 20). Questi articoli contengono inoltre la tabella che fissa, per i prodotti più importanti, in funzione della data in cui l'ordinazione è stata fatta, il ritmo dei prelevamenti che il grossista deve rispettare per poter godere di tale sconto.

e) Quando ribassa i suoi prezzi durante la campagna il CSV effettua, per le scorte di prodotti il cui prezzo è ribassato e che possono ancora essere identificati con certezza quali prodotti da esso stesso forniti, il rimborso agli acquirenti che hanno rispettato integralmente le condizioni di vendita, della differenza tra il prezzo concordato ed il prezzo ridotto (articolo 7). A partire dal 1970, gli acquirenti, per poter beneficiare di tale disposizione, devono poter provare una contabilità rigorosa e dare ai controllori del CSV, in qualunque momento, le più ampie possibilità di ispezione.

La consegna è effettuata franco fabbrica, previo trasbordo della merce nei depositi o a bordo della chiatta (articolo 12).

Infine, per le consegne effettuate tramite nave e tramite ferrovia, il CSV concede, parimenti dal 1970, degli sconti maggiori agli acquirenti che abbiano fatto delle ordinazioni di determinate quantità o tali da consentire delle consegne raggruppate. Per contro, il mancato rispetto del programma di consegna comporta, per l'acquirente, il pagamento di un supplemento per le spese di trasporto. Le forniture per ferrovia, purché raggiungano il peso di 25 tonnellate, sono effettuate franco qualsiasi stazione olandese (articolo 15).

G. Descrizione dell'applicazione pratica dell'accordo CSV

21. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, i membri del CSV elaborano e comunicano al CSV le loro previsioni circa la produzione e la vendita («productieraming», «afzetraming») per l'intera campagna successiva. Essi indicano, per ogni mese e per ciascun prodotto (nitrato d'ammonio calcare, magnesamon, nitrato di calce, urea, acido nitrico, urean, ureak) :

a) quanto intendono produrre ;

b) quali quantità di concimi semplici intendono vendere direttamente
 — per uso tecnico, nei Paesi Bassi,
 — per uso tecnico, nella CEE (senza operare distinzioni a seconda degli Stati membri),
 — per uso agricolo, nella CEE e negli USA (dove non vendono più in comune) ;

c) quali sono le scorte e i quantitativi disponibili per la vendita tramite il CSV.

22. Tali dati, una volta esaminati in seno alla «planning commissie», sono riuniti in un unico documento e quindi ritrasmessi ai produttori. Ogni mese i produttori correggono le cifre e le inviano al CSV ; di rimando ricevono un documento che precisa, prodotto per prodotto e per ciascun produttore, la produzione e le vendite, verso le diverse destinazioni, del mese precedente, nonché le previsioni corrette per i successivi mesi della campagna.

Ogni mese la «planning commissie» si riunisce per discutere in merito alle scorte, alla produzione ed alle vendite realizzate dai due produttori onde verificare la loro conformità alle previsioni. Il CSV comunica ai produttori le eventuali difficoltà che esso incontra per quanto concerne le vendite ovvero le eventuali possibilità di incremento di queste ultime, per consentire loro di tenerne conto per la produzione futura.

23. Una delle conseguenze di questo sistema è che le esportazioni all'interno della CEE, di cui si tiene conto nel fissare il contingente attribuito a ciascun produttore nel conteggio di fine anno, non possono superare il livello previsto all'inizio della campagna ; infatti i quantitativi supplementari, non ancora attribuiti in base a tali previsioni ad un mercato determinato, sono messi automaticamente a disposizione del CSV, per evitare, secondo il CSV, che siano vendute due volte, e i quantitativi necessari per soddisfare nel corso dell'anno gli ordinativi provenienti dagli altri Stati membri non possono, soprattutto in periodo di piena utilizzazione della capacità dei produttori, come nel 1973/1974, essere detratti dai programmi di produzione o esservi aggiunti.

D'altronde, per quanto concerne le vendite sui mercati dei paesi terzi, va rilevato che, sempre per evitare il pericolo che tali quantitativi siano venduti due volte, il comitato di sorveglianza del Nitrex può dichiarare irrevocabile la messa a disposizione di tale organismo (di cui il CSV, come altri produttori europei di concimi azotati semplici, utilizza i servizi per le vendite nei paesi ad economia centrale pianificata) dei quantitativi di concimi messi a sua disposizione dal CSV per questi mercati.

24. Inoltre UKF e NSM esaminano, sia sul piano nazionale che nell'ambito del Nitrex, gli scambi di prodotti tra produttori («productenruil») che intendono effettuare nonché gli eventuali acquisti o vendite con altri produttori o importatori. Per quanto concerne le forniture fra produttori, esse avvengono tra i membri stessi del CSV, in particolare per i prodotti che entrambi fabbricano ma di cui non hanno quantitativi disponibili, oppure per realizzare economie sui trasporti. D'altra parte, sono previsti scambi di prodotti tra membri del CSV e produttori a cui i primi sono legati tramite filiali comuni (UKF/BASF tramite l'Ammoniak Unie) o partecipazioni finanziarie (NSM-Montedison/ICI).

25. Ogni due mesi il gruppo direttivo («stuurgroep») del CSV si riunisce per discutere tutti i problemi tecnici od economici che possono sorgere : vendite nei Paesi Bassi, trasporto, prezzi, sconti, condizioni di vendita, paragone tra le quantità disponibili e le vendite previste o già effettuate, forniture di concorrenti, a produttori di concimi composti (ad esempio alla Zuid Chemie, ecc.), importazioni, esportazioni nel quadro o al di fuori del Nitrex, utilizzazione di concimi liquidi, problemi di sicurezza nella produzione, prospezione dei vari mercati, ecc.

26. Dai resoconti delle varie commissioni risulta che il CSV, sulla base delle sue previsioni di vendita, rivolge periodicamente ai produttori delle raccomandazioni, di cui i produttori non possono non tener conto nell'elaborare i loro programmi, circa il livello delle scorte, il volume della produzione e i tipi di concimi da produrre. Si può perfino constatare che in periodo di penuria, come ad esempio durante la campagna 1973/1974, il CSV non esita a fare pressione sui produttori per ottenere indicazioni precise sulle loro vendite nella CEE, o per indurli a ridurre le loro vendite o ad effettuarle a un prezzo più elevato, a non concludere nuovi contratti di vendita all'esportazione nella CEE senza aver consultato sia il CSV che l'altro produttore, sia infine a sostituire, per tali esportazioni, alcuni prodotti con altri di qualità differente. Inoltre nel corso di queste riunioni è accaduto che i produttori, informati dal CSV della domanda di prodotti risultante dalle sue previsioni di vendita, si siano accordati per destinare, e suddividere tra loro, una determinata quantità di prodotti alle esportazioni all'interno della CEE.

27. A più riprese, a titolo previsionale nel corso della campagna e in via definitiva alla fine dell'anno, il CSV procede alla contabilizzazione delle produzioni e delle vendite (« pool afrekening »). Il CSV organizza le vendite all'interno dei Paesi Bassi in modo che la UKS e la NMS forniscano esattamente i contingenti per esse previsti dall'« accordo fra produttori » per le vendite sul mercato nazionale, e, in caso di sovrapproduzione, sui mercati dei paesi terzi. Il rispetto di questi contingenti è innanzitutto facilitato dal fatto che nel corso della campagna il CSV ed i produttori aggiornano periodicamente lo stato di previsione delle vendite e delle forniture già effettuate dai due produttori con riferimento al loro rispettivo contingente, in modo da adattare la loro produzione in vista della piena utilizzazione del proprio contigente.

28. D'altra parte, nell'ambito di tale contabilizzazione, si calcola il prezzo di vendita medio lordo per tonnellata e per prodotto per il mercato interno, per le esportazioni verso i paesi terzi e per i semilavorati. Questo prezzo medio è versato a ciascun produttore in funzione dei suoi diritti di fornitura per prodotto su questi differenti mercati. Inoltre, i costi di insaccamento (« opzakkosten »), di trasbordo (« overslagkosten ») nonché le spese di trasporto sono suddivisi fra la UKF e la NSM. Le forniture di acido nitrico provenienti dalla Hoogovens (una delle società madri della UKF), pur formando anch'esse oggetto del « poolafrekening », sono conteggiate separatamente.

29. Il rispetto delle quote stabilite nel conteggio è assicurato dalla vendita, ad un prezzo lordo medio, da parte del produttore che non ha raggiunto il suo contingente a quello che l'ha superato, di un quantitativo di azoto corrispondente al supero del contingente, sotto forma di un concime da stabilire (tali vendite figurano nel conteggio sotto il nome di « accordi switch », in modo da regolare, se necessario, nel termine di due esercizi, l'eventuale saldo positivo o negativo risultante per i produttori dalla differenza fra la quantità di concimi azotati semplici di cui disponevano all'inizio dell'anno (ossia la loro produzione, meno le correzioni dovute all'esercizio precedente) ed il totale delle loro vendite (« afzet »), ivi comprese le vendite individuali dei produttori verso gli altri Stati membri della CEE, e il volume delle loro scorte di fine anno (« eindvoorraden »).

30. Le scorte di fine anno sono costituite dai quantitativi di concimi che il CSV non è riuscito a smerciare. Esse sono attribuite nel conteggio a ciascun produttore in funzione dei quantitativi da lui venduti nel corso dell'anno sia tramite il CSV sia individualmente per ciascun tipo di concime.

31. Nel caso della UKF, le vendite prese in considerazione (« afzet ») includono le sue vendite di concimi complessi proporzionalmente al loro tenore di azoto, benché il CSV non intervenga in tali vendite. Tanto per la UKF quanto per la NSM, sono prese in considerazione anche le forniture di prodotti intermedi ad altre imprese dell'industria dei concimi, come ad esempio la Zuid Chemie. Parimenti entrano nel computo, benché effettuate teoricamente in forma indipendente (una commissione tecnica di coordinamento denominata « Technische Ureum Commissie », che si riunisce ogni due mesi, è incaricata di assicurare l'informazione del mercato e il coordinamento dei prezzi fra i produttori), le vendite di azoto per uso tecnico (ivi comprese dal 1974 le esportazioni fuori della CEE).

H. Distribuzione e trasporto dei concimi nei Paesi Bassi

32. La struttura della distribuzione dei concimi azotati semplici nei Paesi Bassi è caratterizzata dalla coesistenza di cooperative raggruppate in seno alla Cocon e alla Cebeco e di grossisti, raggruppati in seno all'ANK.

Ai termini delle condizioni di vendita del CSV, Cebeco, Cocon e ANK fungono, come già indicato più sopra al punto 20 a), da « rappresentanti » per gli acquisti di concime che i loro membri effettuano presso il CSV. A seconda se si tratta di cooperative o di grossisti, tali membri rivendono i prodotti così acquistati a cooperative locali o a dettaglianti che li rivendono infine al consumatore finale.

33. Ogni anno il CSV stipula all'inizio della stagione, ossia in ottobre, dei contratti di vendita con le cooperative ed i grossisti. Questi contratti, come indicato più sopra, prevedono la consegna scaglionata, mese per mese, nel corso dell'intera campagna agricola, dei concimi acquistati.

34. Il CSV prepara l'esecuzione materiale delle forniture tenendo conto delle qualità e quantità di concimi disponibili in ogni fabbrica e della localizzazione dei destinatari. Esso prevede anche i mezzi di trasporto (nave, ferrovia, autocarro) necessari all'inoltro dei concimi delle fabbriche dei produttori ai magazzini dei grossisti e delle cooperative centrali, i quali assicurano il deposito in attesa della ripartizione fra le cooperative regionali e locali e i dettaglianti o della fornitura diretta agli utilizzatori.

35. Per quanto concerne la concessione di crediti il CSV accorda crediti soltanto ad otto grossisti e cooperative centrali, ai quali lascia il compito di concederne a loro volta a circa 2 000 dettaglianti e cooperative regionali e locali.

36. Le forniture del CSV nei Paesi Bassi sono effettuate quasi sempre sulla base del prezzo franco. Esistono tuttavia eccezioni per le forniture di urea e di anidride ammoniacale, effettuate in piccole quantità, e per gli acquisti isolati (cioè fatti al di fuori di un contratto annuale), effettuate prevalentemente da clienti situati in prossimità di uno stabilimento di produzione.

Le spese di trasporto variano sensibilmente a seconda dell'importanza delle forniture nonché del mezzo di trasporto usato per le spedizioni : trasporto per via d'acqua (è il modo di trasporto meno costoso e più usato), per ferrovia o su strada. Secondo il rapporto del CSV per i mesi di aprile-giugno 1976, l'80 % delle consegne era effettuato per via d'acqua (da notare che la NSM effettua le sue consegne esclusivamente per via d'acqua), il 14 % per ferrovia e soltanto il 4 % su strada (il rimanente è costituito da vendite la cui consegna avviene nella fabbrica stessa).

I. Prezzi e politica dei prezzi

37. Per quanto concerne il livello dei prezzi, va notato che, nonostante le difficoltà inerenti a qualsiasi paragone in questo settore, i prezzi praticati nei Paesi Bassi dal CSV sembrano essere in maniera generale inferiori ai prezzi praticati nella Repubblica federale di Germania, ma superiori ai prezzi francesi e belgi.

38. I prezzi belgi, salvo alcune eccezioni, limitate d'altronde a pochi mesi nel corso di talune campagne, sono inferiori di circa il 7 % ai prezzi olandesi. Nei riguardi dei prezzi francesi, la differenza ha raggiunto il 16 %. I prezzi tedeschi sono generalmente più elevati del 6 % circa rispetto ai prezzi olandesi. A questo proposito bisogna ricordare che, poiché la provvigione dei grossisti è generalmente del 2,5 %, l'esportazione verso un paese a livello di prezzi più elevato resta un'operazione interessante. I prezzi all'esportazione fuori della CEE sono in linea generale notevolmente più bassi, come risulta dai conteggi di fine anno stabiliti dagli interessati. La sola eccezione a questa regola è rappresentata dalla campagna 1974/1975. In seguito alla crisi energetica i prezzi all'esportazione fuori della CEE sono talmente aumentati da superare i prezzi praticati sui mercati della CEE. Attualmente essi si situano nuovamente ad un livello inferiore a questi ultimi.

39. Per quanto riguarda i prezzi olandesi va notato che la Windmill Holland BV, che rivende i concimi azotati prodotti dalla Esso Chemie, allinea in generale i suoi prezzi su quelli del CSV e, per le vendite all'esportazione (sia verso il Belgio, la Germania e la Francia che verso i paesi terzi), su quelli dei produttori stranieri, diminuiti del 2 o 3 %.

40. Per le forniture verso altri Stati membri, i produttori non applicano i prezzi valevoli per le consegne all'interno del paese (ossia franco luogo di destinazione), ma, con una differenza del 2 % in più o meno, quelli in vigore nel paese di destinazione. Tali forniture vengono effettuate franco destino o franco frontiera. In quest'ultimo caso le spese di trasporto a partire dalla frontiera sono a carico dell'acquirente.

41. Anche le importazioni provenienti dai paesi terzi sono in realtà offerte ai consumatori finali a prezzi appena inferiori ai prezzi olandesi.

42. L'applicazione uniforme di un prezzo franco da parte di tutti i produttori conduce inevitabilmente alla conseguenza che tutti gli acquirenti pagano lo stesso prezzo, indipendentemente dalla loro distanza rispetto agli stabilimenti dei produttori e a prescindere dall'entità delle spese di trasporto sostenute dal produttore. Questa circostanza ha una incidenza immediata sul commercio infracomunitario che si può constatare ad esempio allorché un acquirente olandese, stabilito in prossimità della fabbrica di un produttore estero, deve pagare il prezzo franco vigente all'estero e sostenere inoltre le spese di trasporto a partire dalla frontiera, con la conseguenza che in tal modo si riducono artificialmente, a vantaggio dei produttori, gli scarti di prezzo esistenti fra un paese e l'altro.

43. L'applicazione uniforme del prezzo franco conduce inoltre all'uniformazione dei prezzi all'interno di ciascuno Stato membro. La concessione di sconti segreti può tuttavia dar luogo a differenze. Ciò vale non soltanto per i prezzi dei produttori ma anche per i prezzi di rivendita ai consumatori, poiché sono gli stessi produttori a fissare i prezzi al consumo finale, sui quali concedono sconti ai grossisti che li ripercuotono parzialmente sul commercio al dettaglio. Benché i prezzi di rivendita ai consumatori non siano imposti verticalmente, essi sono in larga misura uniformi (salvo tuttavia gli sconti segreti).

44. L'applicazione di sconti o di prezzi decrescenti pone due problemi ai produttori.

45. Da un lato il prezzo decrescente deve essere calcolato in modo da garantire una ripartizione mensile delle forniture corrispondente all'andamento della produzione anche se l'utilizzazione è concentrata soltanto su pochi mesi. Poiché è difficile ottenere questo adattamento, i produttori vi rimediano in pratica fissando, all'atto della stipula del contratto, contingenti di consegne mensili per tutto il periodo compreso fra la stipula del contratto e la fine della campagna agricola.

46. D'altra parte, i produttori hanno interesse a far rispettare il sistema di prezzi decrescenti. Infatti, esso non costituisce soltanto uno stimolo per gli acquirenti finali ad impartire i loro ordinativi il più presto possibile, ma anche, in maniera generale, un mezzo per finanziare l'immagazzinamento. Quest'ultimo è redditizio soltanto se al momento dell'utilizzazione dei concimi i commercianti li rivendono ad un prezzo più elevato che copre le spese di stoccaggio e se gli acquirenti, che non hanno impartito il loro ordinativo all'inizio dell'anno, devono anch'essi pagare questo prezzo più elevato. Se i produttori modificano nel corso della campagna agricola la tabella dei prezzi decrescenti, il ribasso ha effetto retroattivo. I produttori sono tenuti a modificare i loro prezzi decrescenti soltanto qualora i concorrenti, e non soltanto quelli occasionali, offrono sul mercato quantitativi importanti di concimi a prezzi notevolmente inferiori. Le offerte provenienti dagli Stati terzi non hanno avuto in passato incidenza durevole sui prezzi praticati nella Comunità, anche quando si situavano al di sotto dei prezzi comunitari, poiché le importazioni degli Stati membri non presentavano un carattere di regolarità sufficiente per gli acquirenti.

Finché non hanno la certezza che questi rapporti commerciali vantaggiosi sono durevoli, gli acquirenti non rinunciano infatti alla sicurezza offerta da una fonte d'approvvigionamento nazionale, anche se i prezzi richiesti da quest'ultima sono più elevati. Per quanto concerne i produttori degli altri Stati membri, essi devono evitare, per non incorrere in eventuali rappresaglie, di effettuare le loro forniture sul mercato olandese ad un prezzo troppo al di sotto di quello applicato dai produttori olandesi.

47. Ne consegue che l'applicazione di questi prezzi franco e la pratica di prezzi decrescenti conducono ad una informazione e ad una maggiore rigidità dei prezzi.

J. Distribuzione dei concimi azotati

48. Quota del mercato olandese detenuta fra il 1971 e il 1977 dai membri del CSV :

	Consumo olandese (in migliaia di t)	Vendite del CSV (in migliaia di t)	UKF (NPK) (in migliaia di t)	Quota di mercato (%)
1971/1972	370	237,5	26	71,2
1972/1973	395	253,4	28	71,2
1973/1974	415,7	298,3	27	78,2
1974/1975	432	286,4	22,7	71,5
1975/1976	434	268,2	26,7	67,9
1976/1977	430	255,8	30	66,5

I quantitativi di concimi azotati semplici venduti tramite il CSV e di concimi complessi a base di azoto venduti dalla UKF rappresentavano, nella campagna 1971/1972, il 71,2 % del consumo olandese. Questa quota di mercato è scesa, nella campagna 1976/1977, al 66,5 %. In queste cifre non sono compresi i concimi azotati utilizzati come prodotto intermedio per la fabbricazione di concimi complessi (in particolare da parte della Zuid Chemie) e che rappresentano da 20 000 a 30 000 tonnellate di azoto all'anno, pari al 7 % del consumo.

49. La parte rimanente delle vendite sul mercato olandese è assicurata per il 20—25 % dalla Esso Chemie, per il 7 % dagli altri produttori di concimi complessi (Zuid Chemie, Windmill) e per il 5 % al massimo dalle importazioni (nel 1973/1974 le importazioni sono state eccezionalmente basse in quanto non hanno superato l'1 % del mercato).

All'inizio degli anni sessanta, le importazioni di concimi azotati semplici nei Paesi Bassi erano così modeste come negli altri Stati membri. Esse sono aumentate in seguito, anche se i dati statistici ne danno un'immagine incompleta, poiché includono nelle importazioni

— le consegne fra produttori concorrenti (forniture intregrative o scambi di prodotti differenti);

— le importazioni effettuate dai produttori stessi (in vista della trasformazione o della rivendita);

— le importazioni di prodotti riesportati (in particolare le importazioni via mare di merci destinate ad essere scaricate in un porto di mare e rispedite verso altri Stati membri).

Le importazioni nei Paesi Bassi che in base alle statistiche sono ammontate a 60 000 tonnellate di azoto nel 1975/1976 e a 81 000 tonnellate nel 1976/1977, sono state soltanto in proporzione molto ridotta vendute direttamente al consumatore olandese. Secondo i dati forniti dagli interessati stessi, tali importazioni hanno avuto soltanto effetti puramente regionali e hanno inoltre presentato una notevole irregolarità. Per lo stesso anno 1976/1977 esse non hanno rappresentato più del 5 % del consumo olandese.

50. Negli altri Stati membri che producono concimi azotati semplici, la quota di mercato coperta dalle importazioni è notevolmente più elevata, non solo nel Belgio (dove rappresenta circa un quarto del consumo nazionale), ma anche in Francia e in Germania.

51. Il volume così modesto delle importazioni olandesi non può essere imputabile ad ostacoli di ordine tecnico o commerciale. Ad eccezione dell'urea, utilizzata soprattutto nei paesi caldi, ossia principalmente negli Stati extracomunitari, tutti i concimi azotati semplici sono utilizzabili indifferentemente in tutti gli Stati membri. Anche se le norme di ordine tecnico possono effettivamente variare da uno Stato membro all'altro, ciò non impedisce che un prodotto come il nitrato d'ammonio calcare, ad esempio, fabbricato ed utilizzato in Francia con un tenore di azoto superiore a quello degli altri Stati membri (33,5 % contro 26 %), è fabbricato ed esportato dai produttori francesi con un tenore del 26 %, mentre inversamente alcuni produttori di altri Stati membri (come NSM) producono ed esportano in Francia concimi con un tenore del 33,5 %. Di conseguenza le spese di trasporto, in particolare per via d'acqua, non risultano affatto proibitive, tenuto conto delle differenze di prezzo esistenti da un mercato all'altro. Nei Paesi Bassi ad esempio le spese di trasporto rappresentano dal 3 % al 4 % del prezzo di vendita; a ciò si aggiunge che i prezzi del trasporto per via d'acqua sono circa un terzo meno elevati rispetto al trasporto per ferrovia. Anche se le forniture tra Stati membri richiedono un trasporto su percorsi più lunghi, le spese di trasporto supplementari non riescono a colmare le differenze di prezzo esistenti da un paese all'altro, né ad annullare quindi l'interesse di tali forniture.

52. La distribuzione nei Paesi Bassi, da parte del CSV, di concimi azotati semplici prodotti dai suoi azionisti veniva effettuata finora secondo una chiave di ripartizione del 75 % per UKS e del 25 % per NSM. Le forniture di semilavorati avvenivano secondo la stessa ripartizione. Queste cifre non sono tuttavia rappresentative del rapporto di forza esistente fra le due imprese. Se si considerano infatti le cifre di produzione, si constata che il rapporto delle loro rispettive produzioni è di 58 a 42. Le due imprese assicurano insieme circa l'80 % (46 % UKS e 34 % NSM) della produzione olandese e il 16 % della produzione comunitaria.

53. La vendita in comune dei prodotti della UKF e della NSM è cessata, in seguito all'intervento della Commissione, per le forniture destinate agli altri Stati membri, le quali vengono ormai effettuate direttamente dai produttori stessi. Tali esportazioni individuali sono notevolmente aumentate rispetto alla fine degli anni sessanta, epoca in cui erano ancora insignificanti. Esse corrispondevano nel 1974 al 21,7 % delle vendite complessive della UKF e all'11 % di quelle della NSM. Nel 1977 hanno raggiunto rispettivamente il 23 % e il 15,3 %.

54. In particolare il CSV non svolge o non svolge più la funzione di ufficio di vendita in comune per le vendite seguenti che sono effettuate direttamente dalla UKF e dalla NSM :

a) vendite individuali della UKF	*1974*	*1977*
— vendite sul mercato interno (1) (prodotti intermedi)	3,1 %	3,6 %
— vendite sul mercato interno (1) (concimi complessi)	4,4 %	4,8 %
— vendite di urea per uso tecnico (1)	6,2 %	2,4 %
— vendite nella CEE	21,7 %	23 %
— vendite negli USA	–	15,6 %
	35,4 %	49,4 %

b) vendite individuali della NSM	*1974*	*1977*
— vendite sul mercato interno (1) (prodotti intermedi)	1,6 %	1,6 %
— vendite di urea per uso tecnico (1)	3 %	1,8 %
— vendite nella CEE	11 %	15,3 %
— vendite negli USA	–	45,6 %
	15,6 %	64,3 %

c) Il totale di queste vendite individuali della UKF e della NSM, che ammontava nel 1974 al 24,8 % delle vendite complessive del CSV, è passato nel 1977 al 53,8 %. Durante lo stesso periodo le vendite effettuate da queste due imprese tramite il CSV sono passate dal 32,1 al 25,8 % per le vendite sul mercato interno, dal 43,1 al 20,4 % per le vendite nei paesi terzi a causa della eliminazione della competenza del CSV per la vendita negli USA, ossia in totale dal 75,2 % al 46,2 % delle loro vendite complessive.

(1) Benché effettuate individualmente, queste vendite figurano nel conteggio generale delle entrate del CSV a fine anno.

K. Sunto della procedura e proposte di modifica degli accordi presentate dal CSV e dai suoi azionisti

55. Nel 1967 la Commissione, non avendo ricevuto la notifica dell'accordo fra produttori « producentenovereenkomst » stipulato tra gli azionisti del CSV, né dei relativi accordi di applicazione, ed essendole pervenute varie denunce di grossisti olandesi e belgi contro detti accordi, iniziò contro di essi una procedura d'ufficio e indirizzò al CSV e ai suoi azionisti di allora una comunicazione d'addebiti simile a quelle precedentemente indirizzate agli altri uffici di vendita di concimi azotati semplici della CEE che avevano effettuato la relativa notificazione: Cobelaz/Usines de Synthèse (Belgio), Cobelaz/Cokeries (Belgio), Seifa (Italia) e CFA (Francia). Il CSV e i suoi azionisti, in seguito ad un incontro intervenuto nel frattempo, introdussero davanti alla Commissione una domanda di attestazione negativa ed avviarono con i servizi della Commissione discussioni volte a stabilire le eventuali modifiche da apportare ai loro accordi per ottenere un'attestazione negativa analoga a quella rilasciata nel frattempo ai quattro suddetti uffici di vendita (2) e nella quale la Commissione constatava di non individuare, sulla base degli elementi di cui disponeva in quel periodo, un'influenza diretta sul mercato intracomunitario delle vendite in comune che, dopo la modifica degli accordi noticati, sarebbero state limitate al mercato nazionale e all'esportazione al di fuori della CEE.

56. Constatando tuttavia che il mercato olandese restava in realtà relativamente compartimentato rispetto agli altri mercati della CEE, la Commissione decise, prima di prendere una decisione in merito al CSV, di attendere il risultato della vasta indagine da essa intrapresa all'interno del mercato comune per valutare gli effetti pratici di questa liberalizzazione. Questo esame indusse in particolare alla conclusione che gli adattamenti richiesti dalla Commissione ai quatro uffici di vendita erano insufficienti per impedire loro di influenzare il commercio tra Stati membri. Tuttavia, poiché il ruolo economico nonché la struttura di questi quattrò uffici di vendita avevano nel frattempo subito dei cambiamenti, la Commissione non ritenne opportuno un ritiro formale delle attestazioni negative precedentemente accordate ma in data 23 dicembre 1974 indirizzò al CSV, che era rimasto il solo ufficio che ancora funzionasse secondo il sistema di organizzazione descritto nelle attestazioni negative e che continuava inoltre ad essere oggetto delle denunce citate più sopra, una comunicazione degli addebiti nella quale si concludeva che la vendita in comune incideva sul commercio all'interno della CEE e cadeva pertanto nella sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

(2) Decisioni della Commissione del 6 novembre 1968 (GU n. L 276 del 14. 11. 1968) e del 30 giugno 1969 (GU n. L 173 del 15. 7. 1969).

57. Il 27 marzo 1975, in seguito alla comunicazione degli addebiti, il CSV ed i suoi azionisti notificarono i loro accordi ma continuarono a sostenere che questi non comportavano restrizioni sensibili della concorrenza e non pregiudicavano il commercio fra Stati membri e sollecitavano quindi dalla Commissione una dichiarazione di attestazione negativa o comunque, qualora si ritenesse applicabile l'articolo 85, paragrafo 1, il beneficio di un'esenzione. Tuttavia, gli interessati proposero alla Commissione nel corso dell'audizione avvenuta in data 29 agosto 1975 di avviare discussioni sull'obbligo degli acquirenti del CSV di servirsi del tramite dei «rappresentanti» e sul problema delle consegne a prezzo franco.

58. Dopo aver esaminato queste proposte sulla base del funzionamento pratico del CSV [1] nel suo complesso, la Commissione, con un'ulteriore comunicazione di addebiti, datata 7 novembre 1977, informò gli interessati che anche se le loro proposte di modifica, nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni di concorrenza sul mercato olandese, dovevano senza dubbio essere accolte positivamente, tuttavia esse erano insufficienti per rimuovere gli addebiti mossi contro il CSV nella sua qualità di organismo di vendita in comune e che, pur riservandosi di esaminare più dettagliatamente le restrizioni della concorrenza che permanevano nel settore della distribuzione, la Commissione aveva deciso di mantenere integralmente le sue conclusioni precedenti.

Ai termini di tali conclusioni, la Commissione aveva chiesto al CSV e ai suoi azionisti di cessare la vendita, tramite il CSV, dei concimi azotati semplici prodotti dalla UKF e dalla NSM, nonché la coordinazione commerciale del CSV. In risposta a questa lettera il CSV e i suoi azionisti fecero pervenire il 22 dicembre 1977 alla Commissione le proposte seguenti, che vennero ulteriormente puntualizzate in occasione della terza audizione, tenutasi il 16 febbraio 1978.

59. Il 16 maggio 1978, infine, gli interessati precisarono tali proposte ed informarono la Commissione

1) della soppressione
 - — dello Stuurgroep,
 - — della Planning Commissie,
 - — della Producentenvergadering,
 - — del Werkgroep/Verkoopvoorwaarden,
 - — del Financiele Werkgroep;
2) della loro intenzione di sopprimere l'intervento obbligatorio dei « rappresentanti » per gli acquisti presso il CSV e di autorizzare i clienti che si impegnano ad acquistare più di 10 000 tonnellate all'anno ad approvvigionarsi direttamente presso il CSV. Il 22 dicembre 1977 essi avevano inoltre annunciato la loro intenzione di usare tutta la loro influenza sul mercato per impedire che negli stadi successivi della distribuzione sussistessero sistemi di vendita che comportassero la fissazione definitiva delle quote di mercato ;
3) della loro intenzione di porre fine all'accordo tra produttori (« producentenovereenkomst ») e all'accordo CSV (« CSV-overeenkomst ») e di sostituirli con un sistema di notificazione annuale da parte degli azionisti dei quantitativi di concimi che mettono a disposizione del CSV, con scambio d'informazioni e riesame trimestrale di tali quantitativi. Nel corso dell'audizione del 16 febbraio 1978 i rappresentanti del CSV avevano inoltre previsto la possibilità che i quantitativi da mettere a disposizione del CSV formassero oggetto di programmi pluriennali;
4) della loro intenzione d'offrire agli acquirenti la scelta fra il prezzo franco luogo di destinazione e il prezzo franco fabbrica.

Il 22 maggio 1978 le imprese in causa hanno sottoposto queste stesse proposte alla Commissione, mediante un formulario di notifica ;

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

A. Esistenza di un accordo o di una pratica concordata

60. considerando che la collaborazione tra la UKF e la NSM si fonda su accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, vale a dire il « producentenoverenkomst » (accordo fra produttori) e il « CSV-overeenkomst » (accordo CSV), la cui applicazione è assicurata tramite le condizioni uniformi di vendita applicate dal CSV e completata tramite pratiche concordate ; che il CSV costituisce soltanto il quadro nell'ambito del quale si attua tale cooperazione ; che, nella loro qualità di azionisti del CSV, la UKF e la NSM determinano la politica commerciale del CSV ; che, tenuto conto del diritto di veto, le decisioni del CSV possono essere prese praticamente soltanto con l'accordo di ambedue gli azionisti, i quali, se necessario, possono tramite il « stuurgroep » impartire istruzioni alla direzione del CSV ; che quando la direzione del CSV intende da parte sua influire sulla politica commerciale dei singoli azionisti, impartendo a tal fine consiglio o raccomandazioni o esercitando anche delle pressioni, si tratta di misure che si basano sulla cooperazione fra la UKF e la NSM nell'ambito del CSV in applicazione o integrazione degli accordi, misure la cui attuazione pratica è lasciata al CSV ;

[1] Vedi decisione di richiesta di informazioni della Commissione del 25 giugno 1976 (GU n. L 192 del 16. 7. 1976).

B. **Esistenza di una restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune**

61. considerando che i predetti accordi hanno per oggetto e per effetto una sensibile restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune ; che essi conducono ad una concertazione della produzione e delle vendite di concimi azotati semplici fra i due produttori UKF e NSM, che non si limita ai Paesi Bassi e agli altri mercati assegnati al CSV, ma si estende anche ai mercati degli altri Stati membri ;

62. considerando che gli accordi hanno per oggetto e per effetto innanzitutto la vendita in comune dei prodotti delle citate due imprese sul mercato nazionale e all'esportazione fuori della CEE ; che ne consegue che sui mercati in questione gli acquirenti che desiderano acquistare i prodotti di UKF o di NSM non possono ormai rivolgersi a due offerenti indipendenti, bensì soltanto al CSV che applica, per le forniture dei prodotti su tali mercati, prezzi uniformi e condizioni uniformi di vendita, il che impedisce loro di scegliere fra offerte concorrenti ; che i prodotti dell'UKF e della NSM sono, è vero, in parte ancora identificabili e gli acquirenti possono esprimere al CSV una preferenza per il prodotto di uno dei produttori, ma l'espressione di tale preferenza non ha tuttavia effetti sensibili sulla concorrenza, sia perché i prodotti della UKF e della NSM continuano ad essere venduti sul mercato olandese allo stesso prezzo e alle stesse condizioni sia perché mediante lo scambio dei prodotti da loro effettuato e il sistema di contingentamento si assicura ai due produttori una quota invariata del mercato olandese ;

63. considerando che la UKF e la NSM sarebbero in grado, senza questa cooperazione, di comparire su questi mercati come concorrenti indipendenti fra di loro ; che la UKF è il più grande e la NSM un importantissimo produttore di concimi chimici azotati della Comunità ; che la UKF dispone, tramite società filiali, di propri stabilimenti di produzione nel Belgio, in Francia e in Gran Bretagna mentre la NSM è finanziariamente collegata con ICI e Montedison, che sono rispettivamente i più grandi produttori di concimi chimici della Gran Bretagna e dell'Italia ; che la UKF e la NSM fabbricano una gamma di prodotti abbastanza vasta (la NSM ha recentemente ampliato la sua gamma di prodotti, vedi paragrafo 10) ; che esse detengono nei Paesi Bassi una quota di produzione del 46 % e 34 % e una quota di mercato del 50 % e 17 % ; che nell'insieme della Comunità la UKF possiede una quota della produzione del 10 % circa, se si include la produzione del Regno Unito, e la NSM una quota del 6,4 % ; che altri produttori nei Paesi Bassi e all'estero, anche meno importanti e quelli, come ad esempio la Esso Chemie, che producono una gamma più ridotta di prodotti, sono in grado di smerciare i loro prodotti individualmente in tutta la Comunità, sia tramite proprie organizzazioni di vendita che tramite dei grossisti e dettaglianti, nonché tramite delle cooperative ;

64. considerando che la cooperazione fra la UKF e la NSM riguarda non solo la vendita in comune, ma anche la politica in materia di produzione e di commercializzazione ; che i prezzi che si riescono ad ottenere sui singoli mercati variano sensibilmente ; che i minori prezzi, salvo eccezioni limitate nel tempo, che i produttori devono praticare nei paesi terzi vengono generalmente compensati da maggiori prezzi praticati nella Comunità ; che i prezzi vigenti nei paesi di quest'ultima, in quanto sottoposti all'autorizzazione dello Stato, non sono prezzi fissi ma prezzi massimi suscettibili di essere diminuiti ; che il volume dei quantitativi offerti sul mercato può essere aumentato mediante una piena utilizzazione delle capacità produttive o mediante le importazioni da altri Stati membri o dai paesi terzi ; che gli ostacoli tecnici agli scambi o il costo troppo elevato del trasporto non costituiscono un impedimento per le importazioni effettuate per via d'acqua ; che, quando l'offerta supera la domanda in maniera costante e quando i prezzi offerti sono sensibilmente più bassi di quelli dei produttori dei paesi di destinazione, ne consegue una diminuzione delle vendite e dei ricavi di questi produttori ;

65. considerando che lo scopo dell'UKF e della NSM è pertanto quello di adeguare la loro offerta con la massima precisione possibile alla domanda ; che la ragion d'essere della cooperazione che la UKF e la NSM hanno creato fra loro è la determinazione e lo scambio ad opera della CSV e dei suoi azionisti delle loro previsioni rispettive di vendita e di produzione per tipo di concime, destinazione, zona e data di fornitura, previsioni spesso precise al chilogrammo ; che la comunicazione da parte del CSV ai suoi azionisti delle previsioni di vendita costituisce nello stesso tempo un invito per questi ultimi a prevedere i quantitativi corrispondenti nel proprio programma di produzione e a metterli a disposizione del CSV in base al calendario previsto ; che la produzione complessiva dei due azionisti è il risultato di queste previsioni, a cui si aggiungono i quantitativi da essi commercializzati direttamente senza l'intervento del CSV come ufficio di vendita ;

considerando che lo scambio dei dati dettagliati sui programmi di produzione e di smercio fra l'UKF e NSM è completato dallo scambio delle cifre riguardanti i risultati della produzione e delle vendite nonché l'immagazzinamento ; che tutti i dati vengono regolarmente aggiornati in funzione dell'effettiva o probabile evoluzione del mercato e che formano oggetto di costanti discussioni e quindi di ulteriori rettifiche ;

66. considerando che i quantitativi messi a disposizione del CSV sono irrevocabili come possono essere dichiarati irrevocabili dal CSV stesso o dal Nitrex i quantitativi messi a disposizione di quest'ultimo per le vendite nei paesi terzi ; che non esiste tuttavia per i produttori una garanzia di vendita tramite CSV o Nitrex ; che i produttori che producono più di quanto possono vendere individualmente, o tramite il CSV, devono ampliare le loro scorte e ridurre la propria produzione ; che i quantitativi che il CSV non riesce a smerciare sul mercato interno vengono destinati automaticamente alle esportazioni verso gli Stati terzi e, se

non possono essere smerciati neppure in tali Stati, si applica il sistema delle quote previsto dall'articolo 6 dell'accordo dei produttori (« Producentenovereenkomst ») ; che il fatto che, dopo la conclusione degli accordi anche in periodi di sottoutilizzazione delle capacità produttive, gli interessati non abbiano applicato le norme dell'articolo 6 al caso di una sovrapproduzione fa pensare che il sistema di coordinamento concordato costituisca un mezzo idoneo per evitare una siffatta situazione ;

67. considerando che ciò significa che al momento in cui elaborano le prime previsioni di produzione e di vendita, prima dell'inizio di ogni campagna agricola, i produttori sono liberi di stabilire a loro giudizio i quantitativi che intendono smerciare individualmente o mettere a disposizione del CSV ; che questi programmi formano tuttavia oggetto di concertazione al più tardi al momento in cui vengono scambiati con quelli del CSV e con essi concordati ; che le rettifiche nel corso della campagna agricola vengono concertate altrettanto accuratamente ; che una decisione unilaterale di un produttore di aumentare a breve scadenza la propria produzione al fine di incrementare le proprie esportazioni individuali non può essere presa senza difficoltà, non fosse altro che per motivi tecnici e soprattutto in periodi di capacità pienamente utilizzate (come negli anni 1973/1974) ;

considerando che a ciò si aggiunge che la perequazione quantitativa di fine d'anno si applica alla produzione complessiva, ivi incluse le vendite individuali dell'UKS e dello NSM ; che le quantità che essi hanno prodotto e messo a disposizione del CSV e che questo non ha venduto sono riunite nella perequazione quantitativa detta « scorte di fine anno » (« eindvoorraden ») e rimesse a disposizione del CSV per l'anno seguente ; che tuttavia queste quantità non sono considerate come rimesse a disposizione del CSV da ciascun produttore in funzione della parte di scorte invendute effettivamente detenute da ciascuno, né in funzione delle quantità che hanno messo a disposizione del CSV nel corso dell'anno passato o vendute tramite il CSV, ma proporzionalmente al totale delle loro vendite, ivi comprese quindi le loro vendite individuali nel corso dell'anno, il che è uno svantaggio per il produttore che ha effettuato la maggior parte di vendite individuali, soprattutto verso altri membri della CEE ; che, poiché le sue scorte effettive non devono corrispondere necessariamente ai quantitativi che si ritiene siano stati posti a disposizione del CSV, si effettua una compensazione mediante la stipula di cosiddetti contratti « switch », cioè accordi di fornitura fra i due produttori o mediante inclusione dei quantitativi in causa in contratti di tale tipo ;

68. considerando che gli utili ricavati dalle vendite sul mercato nazionale e nei paesi terzi (46 % delle vendite complessive) vengono accuratamente ripartiti tra i due produttori allo stesso modo che le spese di immagazzinaggio, di trasporto e di imballaggio ; che la messa in comune degli utili si estende anche ai prodotti che non sono commercializzati dal CSV nella sua qualità di ufficio di vendita, come i semilavorati e l'urea per usi industriali (5 % delle vendite complessive) ;

considerando che, poiché i due produttori per dette operazioni commerciali compensano ogni singolo centesimo e chilogrammo e che per l'elaborazione delle loro previsioni di produzione e di vendita essi tengono conto, nella misura descritta, della programmazione della produzione e dalle vendite dell'insieme costituite dalle due imprese, è inevitabile che sugli altri mercati, esclusi dalla perequazione di fine anno degli utili, essi rinuncino a farsi reciprocamente concorrenza per non compromettere la politica comune di vendita perseguita nell'ambito del CSV ; che quindi nell'elaborare la loro politica di vendita sui mercati non attribuiti al CSV i due produttori devono tener conto della politica commerciale perseguita nell'ambito del CSV allo stesso modo in cui nel fissare la politica commerciale del CSV devono tener conto della loro politica in materia di quantità e di prezzi per le loro esportazioni individuali ;

69. considerando che l'attuazione pratica della cooperazione (in particolare nel 1973/1974) ha dimostrato che la politica commerciale dell'UKF e della NSM sugli altri mercati della Comunità ha formato espressamente oggetto di riunioni comuni con il CSV e ha dato luogo a conclusioni concrete ; che il CSV ha fra l'altro chiesto ai suoi azionisti di fornirgli indicazioni precise sulle loro vendite all'interno della CEE, di ridurre tali vendite, di effettuarle ad un prezzo più elevato, di non stipulare nuovi contratti di questo tipo senza averlo prima consultato né aver consultato l'altro produttore, o di esportare nella CEE prodotti di qualità inferiore ; che dai processi verbali risulta che tali richieste hanno avuto la forma di consigli, pressioni e raccomandazioni ;

considerando che gli interessati hanno sostenuto che il comportamento del CSV e dei produttori lungo gli anni 1973/1974 non è indicativo del funzionamento normale del CSV perché questi anni sono stati caratterizzati da una penuria dovuta alla crisi, dal rischio di deflusso di un certo quantitativo di prodotti verso gli Stati terzi (in cui si riuscivano a spuntare, a breve termine, prezzi più elevati) e pertanto dal rischio di un insufficiente approvvigionamento dei mercati nazionali ; chè non si è mai realmente trattato esattamente di pressioni o raccomandazioni avendo i produttori mantenuto in quegli anni la libertà di stabilire in maniera autonoma la propria politica commerciale ;

70. considerando che i fatti intervenuti nel 1973/1974 dimostrano che le decisioni che riguardano il volume o i prezzi delle vendite in uno Stato membro possono avere ripercussioni non solo in tale Stato membro ma anche in altri Stati membri ; che, di conseguenza, contrariamente a quanto affermano gli interessati, è affatto tipico che in periodo di squilibrio del mercato gli interessati si siano avvalsi del loro scambio di informazioni per concertarsi ancora di più sulla loro politica di vendita in altri Stati membri mentre in condizioni normali di vendita non è invece necessaria un'espressa concertazione sulle singole esportazioni individuali poiché è sufficiente creare un meccanismo di concertazione che permetta agli interes-

sati di concordare l'indirizzo generale delle proprie politiche di vendita ;

71. considerando che la cooperazione fra la UKF e la NSM implica un sistema di solidarietà e di influenza reciproca e dunque un coordinamento della politica commerciale dei due produttori anche per i mercati per cui non hanno affidato al CSV la vendita in comune dei loro prodotti ; che, come ha sottolineato la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 174 (1), del 16 dicembre 1975, « l'esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato » ;

72. considerando che la vendita in comune da parte del CSV di concimi azotati semplici prodotti dall'UKF e dalla NSM, abbinata ad un sistema di informazione reciproca che a questo tipo di vendita è inevitabilmente connesso, porta dunque alla conseguenza che i produttori sono in gran parte privati del diritto di stabilire liberamente e in maniera autonoma il volume e la destinazione della loro produzione ; che, anche se nel singolo caso i produttori modificano il proprio comportamento sul mercato rispetto alla linea definita nell'ambito del CSV, ciò non toglie che la UKF e la NSM hanno sostituito la concorrenza e i rischi ad essa connessi con una collaborazione pratica che instaura condizioni di concorrenza non conformi alle normali condizioni del mercato ;

C. Idoneità a pregiudicare il commercio tra Stati membri

73. considerando che da un esame dei vari aspetti della collaborazione fra la UKF e la NSM nell'ambito del CSV, aspetti che costituiscono un tutto unico, cioè la vendita in comune di loro prodotti sul mercato nazionale e in paesi terzi eccetto gli Stati Uniti e la concertazione di tutta la loro politica commerciale nel settore dei concimi azotati semplici per quel che riguarda la produzione, vendita e immagazzinaggio, emerge che essa è idonea a pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

74. considerando che si può anche rinunciare ad accertare se una cooperazione, che si limiti a mettere a disposizione di un organismo di vendita determinati quantitativi destinati allo smercio nei paesi terzi, produca di per sé stessa e senza una cooperazione più ampia effetti sensibili sulla concorrenza nel mercato comune e sugli scambi fra gli Stati membri ; che, tuttavia, nella fattispecie emerge che la vendita verso gli Stati terzi non costituisce l'unico oggetto degli accordi, bensì forma parte integrante di una collaborazione più vasta che, attraverso la vendita in comune sul mercato interno e il sistema di concertazione, si estende a tutta l'attività della UKF e della NSM nel settore dei concimi azotati semplici ;

75. considerando che la politica commerciale degli interessati non può essere valutata isolatamente per ogni singolo mercato ; che la vendita in comune sul mercato nazionale e negli Stati terzi (ad eccezione degli USA) implica un coordinamento poiché, essendo stati ed essendo tuttora i ricavi notevolmente più elevati nel mercato interno che nei mercati terzi, con una eccezione limitata nel tempo, non può essere indifferente per la UKS e la NSM sapere quale percentuale dei quantitativi da loro messi a disposizione del CSV venga venduta ; che la ripartizione delle vendite interne in base a quote fisse costituisce la soluzione adottata finora dagli interessati mentre i rimanenti quantitativi messi a disposizione del CSV da parte della UKS e della NSM vengono destinati automaticamente all'esportazione verso gli Stati terzi ; che, essendo tali vendite effettuate negli Stati terzi a prezzi più bassi, non richiedono in linea di massima un sistema permanente di contingentamento ; che è sufficiente prevedere un sistema del genere in casi di sovrapproduzione, ossia qualora gli interessati o uno di essi producano e mettano a disposizione del CSV più di quanto il CSV possa effettivamente smerciare ;

76. considerando che, come dimostrano i fatti del 1973/1974 (vedi sopra, paragrafo 69), le decisioni in materia di vendita della UKS o della NSM nel quadro della politica commerciale elaborata nell'ambito del CSV possono avere degli effetti anche sui mercati della Comunità diversi da quelli soggetti al CSV ; che l'offerta di un volume eccessivo di prodotti da parte del CSV o di uno dei suoi azionisti sul mercato olandese o su un altro dei mercati della Comunità può non solo influire sul livello dei prezzi e sui margini di guadagno di ciascuno degli interessati ma avere anche ripercussioni su altri mercati ; che un ampliamento dell'offerta su questi mercati, tanto più opportuno proprio per le esportazioni verso altri Stati membri in quanto i prezzi realizzabili in questo caso sono superiori ai prezzi all'esportazione verso Stati terzi e, per quanto riguarda le esportazioni verso la Germania, perfino superiori ai prezzi olandesi, tenuto conto del livello elevato dei prezzi, ha forti possibilità di indurre gli acquirenti del CSV e i suoi azionisti ad esportare verso altri Stati membri ;

considerando che la collaborazione tra gli azionisti del CSV non si limita pertanto alle vendite sul mercato olandese e sui mercati degli Stati terzi, ma si estende a tutta la politica della UKF e della NSM in materia di produzione e di vendite, ivi compreso il commercio fra Stati membri ; che le modalità e la precisione della perequazione, che include i prodotti esportati verso altri Stati membri, lo scambio di merce preliminare a tale perequazione e la discussione comune di tutti i dati

(1) CG CE 1975 (Suiker Unie contro Commissione delle Comunità europee), causa 40/73, Raccolta 1975, pag. 1944.

riguardanti la produzione e le vendite mostrano che l'autonomia della UKF e della NSM ai fini della determinazione della propria politica di produzione e di esportazione verso gli altri Stati membri risulta compromessa ;

77. considerando che l'obiezione degli interessati, secondo cui il commercio intracomunitario è intralciato da ostacoli tecnici agli scambi e non può perciò essere sensibilmente pregiudicato da accordi privati, non è pertinente ; che, se in uno Stato membro si utilizzano concimi azotati con un tenore in azoto più elevato o più basso, i produttori degli altri Stati membri sono pienamente in grado di inserire questo tipo di concime nel proprio programma di produzione e di fabbricarlo ;

78. considerando che anche l'argomento secondo cui gli scambi intracomunitari sono aumentati, e non sono stati quindi pregiudicati, non è fondato ; che effettivamente il volume delle esportazioni della UKF e della NSM all'interno del mercato comune è aumentato ed ha perfino condotto alla creazione di centri di produzione e di vendita in vari paesi ; che tuttavia, come ha sottolineato la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 luglio 1966 (1), la circostanza che un accordo favorisca un aumento anche considerevole del volume del commercio tra Stati membri non basta ad escludere che detto accordo possa influire su questi scambi in maniera tale da pregiudicare, direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, la libertà di questo commercio in senso pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati ;

79. considerando che la cooperazione fra la UKF e la NSM non compromette soltanto la loro autonomia ai fini della determinazione della propria politica di vendita sugli altri mercati non soggetti al CSV, ma che essa ha anche l'effetto di rendere le importazioni più difficili ; che la concentrazione dell'offerta di due produttori di tale importanza su un mercato della Comunità conduce alla creazione di un blocco economico nei confronti del quale i produttori esteri non sono in grado di adottare una politica più attiva delle esportazioni e rinunciano effettivamente a praticarla ; che tale rischio è tanto più grande quanto più forte è la posizione dei produttori del paese di destinazione e quanto più compatta è la loro reazione ;

considerando che, grazie alla collaborazione, la UKF e la NSM dispongono insieme di una quota di produzione del 16 % circa nella Comunità mentre i pricipali concorrenti, BASF, Ruhrstickstoff AG, GESA, ICI, Montedison ed il gruppo Carbochimie detengono quote di produzione più basse che oscillano fra il 7 % e l'8 % ; che la UKF e la NSM possiedono impianti produttivi situati in favorevole posizione geografica e dotati di grandi capacità non integralmente utilizzate ; che, con una quota complessiva del 67 %, la UKS e la NSM occupano sul mercato olandese una posizione notevolmente rilevante ; che a seguito della concentrazione dell'offerta della UKS e della NSM e della stipulazione di contratti annuali con il CSV, che fissano la maggior parte dei quantitativi da fornire, gli acquirenti olandesi hanno meno alternative per quanto riguarda i loro acquisti supplementari nel corso di una campagna agricola ;

considerando che le importazioni nei Paesi Bassi sono inferiori a quelle di altri Stati membri e non hanno comunque influito sensibilmente sui prezzi elevati praticati nei Paesi Bassi ; che, se per anni il livello di questi prezzi poteva essere spiegato benché il livello dei prezzi fosse più basso negli altri Stati membri e notevolmente più basso negli Stati terzi, appare oggi che la cooperazione tra UKF e NSM conduce ad un costante coordinamento della politica di mercato e deve essere pertanto presa in considerazione dai produttori esteri che intendessero introdurre nei Paesi Bassi quantitativi rilevanti a prezzi notevolmente inferiori ;

80. considerando che la cooperazione fra la UKF e la NSM nel quadro del CSV produce, per i motivi sopra esposti, sensibili effetti sulla struttura della concorrenza all'interno del mercato comune e può pregiudicare il commercio fra Stati membri ; che questa constatazione, risultante da una prolungata ed attenta osservazione del mercato e del funzionamento pratico della collaborazione nel quadro del CSV, diverge dalla conclusione cui era pervenuta la Commissione nelle sue decisioni relative alle cause analoghe Cobelaz/Cokeries, Cobelaz/Usines de Synthèse, CFA e Seifa ; che il parere favorevole della Commissione si fondava sugli elementi allora a sua conoscenza, come peraltro espressamente sottolineato nelle sue decisioni (« nelle circostanze attuali ») e non osta quindi alla constatazione che nella presente fattispecie gli scambi intracomunitari risultano pregiudicati ;

D. Proposte del CSV

81. considerando che la proposta fatta dal CSV e dai suoi azionisti di porre termine, nella misura del possibile, allo scambio di informazioni fra i due azionisti e il fatto che a tale scopo abbiano soppresso le svariate commissioni di programmazione o di gestione nell'ambito delle quali si riuniscono attualmente, non hanno l'effetto di sottrarre il sistema, risultante da questa modificazione, al divieto contemplato dall'articolo 85, paragrafo 1 ;

82. che infatti, a prescindere dall'importanza degli scambi di informazioni che sussisteranno fra i due azionisti, il CSV, finché venderà in comune i prodotti dei suoi azionisti, dovrà anche in futuro, ai fini della elabo-

(1) CG CE, sentenza del 13 luglio 1966 (Grundig/Consten), causa n. 56/64, Raccolta 1966, pag. 519.

razione delle previsioni di vendita e della loro attuazione pratica, tener conto delle scorte e delle possibilità di fornitura dei suoi azionisti e adattarle con la massima precisione alle richieste dei suoi clienti ; che infatti l'attuale sistema di scambio di informazioni fra i produttori e il CSV, che entra in funzione all'inizio della campagna agricola e prosegue periodicamente durante tutta la campagna, e che concerne le previsioni di vendita del CSV, le previsioni di produzione e di vendita individuali dei produttori nonché la messa a disposizione del CSV dei vari quantitativi e tipi di concimi che ritiene di poter smerciare, non potrà essere soppresso finché due produttori continueranno a ricorrere ai servizi di un rivenditore comune per la vendita dei loro prodotti ;

83. che il fatto di instaurare una concertazione separata tra il CSV e i suoi due azionisti non modificherebbe fondamentalmente la natura di tale concertazione poiché il CSV, oltre ad essere un organismo composto esclusivamente di rappresentanti dei due produttori che godono ciascuno in seno ad esso di un diritto di controllo e di veto, dovrebbe necessariamente tener conto delle previsioni di produzione e di vendita individuali nonché dei quantitativi messi a sua disposizione dall'altro azionista per formulare all'inizio della campagna le proprie previsioni di vendita e per discutere in seguito periodicamente con ciascun produttore, ogni tre mesi, nel sistema proposto, i quantitativi che l'evoluzione delle vendite potrebbe indurlo a chiedere di mettere a sua disposizione o di riprendere a proprio conto per tentare di venderli individualmente, ciò che nei due casi potrebbe esercitare un'influenza diretta sulle capacità di esportazione del produttore in causa verso gli altri Stati membri della CEE ;

84. considerando che in questo caso spetterebbe al CSV il ruolo di arbitro e di ripartitore degli ordinativi e delle forniture, svolto attualmente dalle varie commissioni di concertazione ; che questa funzione di arbitrato richiederebbe la pratica, sotto forma di un accordo o di una pratica concertata, nell'ambito del CSV o in altre sedi, di una stretta concertazione tra i due azionisti che renderebbe d'altronde ancora più necessaria la prassi degli interessati di stipulare contratti annuali, l'abolizione ufficiale del sistema di contingentamento e l'eventualità prevista dagli interessati di stabilire individualmente programmi pluriennali di produzione e di fornitura (« meerjarenplannen ») ; che infatti l'elaborazione di questi programmi renderebbe in pratica necessario il ritorno, più o meno scoperto, ad un sistema di quote simile al sistema attuale, con compensazione a fine anno degli scarti in più o in meno mediante « accordi switch », come avviene per l'attuale conteggio dei quantitativi che obbliga il CSV e i suoi azionisti a tener conto della produzione complessiva di questi ultimi, ivi compresi i quantitativi destinati alle vendite individuali ;

85. considerando che altrimenti non si vede in base a quali criteri il CSV, composto di rappresentanti dei due produttori, potrebbe determinare in maniera indipendente la percentuale dei quantitativi messi a sua disposizione da ciascuno dei due produttori, destinata a soddisfare la domanda proveniente dal mercato interno, dove si possono ottenere prezzi sensiblimente più elevati che sui mercati di esportazione, e la percentuale destinata effettivamente alle vendite su questi ultimi mercati ;

86. considerando che appare inoltre impossibile che i due azionisti lascino realmente al CSV il compito di decidere delle loro previsioni di vendita e delle loro vendite effettive sui mercati per cui esso è competente, vista la percentuale (50 % per UKF e 35 % per NSM) che rappresentano queste vendite per i due produttori, in quanto tali vendite vertono non già su prodotti occasionali, bensì sulla loro produzione principale e soprattutto in quanto comprendono la totalità delle loro vendite sul loro mercato nazionale, ciò che esclude che la UKF e la NSM possano veramente lasciare tali decisioni alla discrezione di terzi ; che, anche se essi riservassero veramente al CSV il diritto di decidere il volume delle loro vendite rispettive su tali mercati, la circostanza che il CSV soddisfi tali ordinativi con i prodotti provenienti da un produttore e non dall'altro continuerebbe ad avere l'effetto di modificare le possibilità di esportazione dell'uno e dell'altro verso i mercati in cui effettuano le vendite a titolo individuale e in particolare verso i mercati degli altri Stati membri della CEE ;

87. considerando che infine le modifiche che il CSV si propone di apportare al sistema di distribuzione dei prodotti della UKF e della NSM nei Paesi Bassi non pone fine al fatto che i prodotti delle due suddette imprese continuano a formare oggetto di un'offerta unica su tale mercato e non riguardano dunque l'elemento essenziale della restrizione di concorrenza constatata ; che tali modifiche non sono d'altronde atte a sottrarre tale restrizione al campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

III. NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

considerando che ai termini dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o pratica concordata tra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori un congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

A. Esistenza di una specializzazione fra UKF e NSM

88. considerando che gli interessati pretendono di configurare un miglioramento della produzione in una specializzazione della produzione fra la UKF e la NSM la quale consentirebbe a queste due imprese di offrire insieme una gamma completa di concimi azotati semplici ; che in effetti va constatato innanzitutto che gli accordi non hanno inciso in alcun modo sulla gamma dei prodotti offerti dalla UKF, che era, già prima della loro conclusione, identica all'attuale gamma del CSV ; che va constatato inoltre che la gamma della NSM, rimasta molto esigua per parecchi anni, essendo infatti limitata al nitrato di ammonio calcare, all'urea e alle soluzioni di urea (la produzione di solfato, di ammonio era cessata nel 1968), si è arricchita, in seguito, del nitrato di ammonio al 33,5 % di N, destinato ai mercati francese e britannico, e del DAS (« Dolomietammon saltpeter »), prodotto concorrente del magnesamon ; che, salvo alcuni dettagli, le gamme di prodotti offerte dai due azionisti del CSV sembrano dunque coincidere all'incirca ; che non è dato vedere quindi alla fabbricazione di quale prodotto la UKF e la NSM avrebbero rinunciato a favore l'una dell'altra ; che inoltre, poiché gli scambi commerciali rilevati tra i due produttori vertono su prodotti fabbricati da entrambi, non si scorge alcun effetto di specializzazione tra le loro rispettive produzioni ;

89. considerando che, comunque, una tale specializzazione non implica necessariamente che si instauri un sistema di scambi d'informazioni e di vendita in comune, e la Esso Chemie, che commercializza nei Paesi Bassi una gamma di concimi azotati semplici ancora più ridotta (KAS, urea, acido nitrico) ed una gamma di concimi complessi paragonabile a quella della UKF, costituisce l'esempio atto a dimostrare che è del tutto possibile per un'impresa, su questo mercato, commercializzare da sola una tale gamma di prodotti ;

B. Riduzione dei prezzi di costo

90. considerando che inutilmente le imprese oppongono che questa specializzazione e gli scambi tra produttori avrebbero consentito, soprattutto grazie ad economie scalari, una riduzione dei prezzi di costo, poiché la UKF e la NSM continuano a produrre, separatamente, due gamme quasi identiche ed a scambiarsi prodotti fabbricati da entrambe ; che, in ogni caso, i rivenditori e gli utilizzatori olandesi non usufruiscono del vantaggio invocato dai notificanti, giacché i prezzi praticati sul mercato olandese permangono i più elevati della Comunità (eccezion fatta per i prezzi tedeschi) ;

91. considerando che, a tal proposito, l'affermazione del CSV e dei suoi azionisti secondo cui i produttori olandesi non sono sempre disposti o non possono sempre permettersi di adattare i loro prezzi a quelli proposti dai loro concorrenti esteri, non può essere accettata, allorché si tenga conto che detta concorrenza è esercitata sul loro mercato nazionale, dove essi occupano una posizione predominante (vi effettuano circa due terzi delle vendite) rispetto ad alcune imprese di dimensioni inferiori e operanti individualmente, le quali, oltre a dover sopportare un maggior costo delle materie prime (e segnatamente del gas naturale), devono far fronte a spese di trasporto più elevate ;

C. Miglioramento delle possibilità di programmazione dei produttori

92. considerando che un miglioramento delle possibilità di programmazione, da parte dei produttori, per quel che riguarda la produzione e la distribuzione, non apporta necessariamente un miglioramento di queste ultime, soprattutto nel caso in cui la libertà d'azione dei produttori viene ridotta ; che un tale miglioramento non può essere valutato esclusivamente da un punto di vista soggettivo, tenendo conto soltanto dei desiderata dei produttori e non delle sue eventuali ripercussioni negative sul gioco della concorrenza ; che la programmazione ed il costante adattamento delle produzioni della UKF e della NSM sono dovuti unicamente alla vendita in comune dei loro rispettivi prodotti ed al coordinamento delle loro politiche commerciali ;

93. considerando che, nella fattispecie, la trasparenza del mercato dovuta al sistema di scambio d'informazioni instaurato tra i due produttori in causa offre vantaggi solo a questi ultimi, poiché gli acquirenti, data la diminuzione del numero dei concorrenti effettivi sul mercato, vengono a trovarsi in una situazione più sfavorevole di quella che esisterebbe in assenza di accordi ;

D. Miglioramento della distribuzione

94. considerando che, d'altra parte, gli interessati, a torto, sostengono che gli accordi, assicurando la continuità delle forniture, una loro adeguata suddivisione nel tempo e nello spazio e consentendo di riassorbire l'attuale penuria, migliorerebbero la distribuzione nei Paesi Bassi dei prodotti in questione ;

95. considerando che questi vantaggi, alla stessa stregua di quelli invocati in materia di immagazzinamento e di trasporto, non sono dovuti all'esistenza del CSV, bensì al modo in cui i grossisti e le cooperative organizzano il loro approvvigionamento e la distribuzione dei loro prodotti ;

96. considerando che innanzitutto, da una parte, i contratti stipulati dal CSV, all'inizio dell'anno, con i

grossisti e le cooperative olandesi contratti i cui termini possono essere riveduti o modificati nel corso dell'anno, potrebbero invero essere conclusi dagli stessi produttori, i quali hanno già a loro disposizione un proprio servizio di vendite per la commercializzazione, nella CEE e negli Stati Uniti, dei loro concimi azotati semplici e per la commercializzazione, sul mercato nazionale, dei loro prodotti intermedi ; che, d'altra parte, la costituzione di scorte è effettuata, in un primo tempo, dai produttori e, in seguito, dalle cooperative e dai grossisti, raramente dai dettaglianti e mai dallo stesso CSV ; che la sola funzione di quest'ultimo sembra consistere nel prevedere i mezzi di trasporto dalle fabbriche dei produttori fino ai depositi delle cooperative e dei grossisti, giacché il trasporto dei prodotti da questi depositi sino al consumatore finale è assicurato dalle cooperative e dai grossisti stessi ;

97. considerando che inoltre persino il raggruppamento delle vendite che, a parere del CSV, garantisce la continuità dell'approvvigionamento di cui beneficiano i consumatori, in realtà è effettuato dai grossisti e dalle cooperative, o più raramente dai dettaglianti ; che d'altronde i grossisti, le cooperative ed i dettaglianti hanno appunto per compito di cercare di rifornirsi, nelle condizioni migliori e delle quantità necessarie, presso tutti i produttori di concimi azotati semplici, siano questi o meno membri del CSV, residenti o meno nei Paesi Bassi o nell'area comunitaria, nonché di organizzare materialmente queste consegne ; che inutilmente, pertanto, gli interessati sostengono che, per assicurare la continuità e la regolarità dell'approvvigionamento dell'agricoltura olandese, è necessaria la vendita in comune dei loro prodotti tramite il CSV ;

98. considerando che, per quanto concerne le loro forniture sul mercato olandese nel periodo di crisi del 1973/1974, il CSV non ha esitato, come è stato precisato, ad imporre limitazioni quantitative ai suoi acquirenti olandesi, mentre continuava ad esportare in mercati extracomunitari, ove poteva ottenere prezzi più interessanti ;

99. considerando che inutilmente la UKF e la NSM sostengono che la vendita in comune è indispensabile per lo smercio regolare della loro produzione ; che tale obiettivo è invero raggiunto grazie alla concessione, da parte del CSV, di sconti differenziali, calcolati in funzione del periodo di utilizzazione più o meno ravvicinato dei concimi, in maniera da incitare le cooperative ed i grossisti ad acquistarli nei periodi in cui costano meno ed ad immagazzinarli ; che esse potrebbero altrettanto validamente praticare questo sistema di sconti nell'ambito di organizzazioni di vendita indipendenti ;

E. Importanza delle cooperative e dei grossisti sul mercato olandese

100. considerando che inutilmente i produttori sostengono che l'esistenza, sul mercato olandese, dei gruppi di grossisti e di cooperative rende indispensabile l'esistenza di un ufficio di vendita unico che agisca a loro nome giacché, oltre alla constatazione che la Esso Chemie ed i produttori stranieri non avvertono, per vendere i loro prodotti sul mercato olandese, tale esigenza, si impone parimenti la constatazione che le imprese in causa, in ragione delle loro stesse dimensioni, sono al riparo da qualunque azione da parte dei grossisti e delle cooperative nel caso in cui, per motivi difficilmente individuabili e che non sono stati precisati dagli interessati, essi insistessero affinché le due imprese vendano i loro prodotti in comune allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni ; che pertanto, a torto, esse sostengono che l'assumersi da parte loro individualmente le attività del CSV provocherebbe un aumento del costo delle forniture, poiché, come già rilevato, esse dispongono già di propri servizi di vendita attraverso i quali commercializzano più del 54 % della loro produzione ; che, d'altro lato, è opportuno notare che, per quel che riguarda la costituzione di scorte e l'inoltro dei prodotti, il ruolo del CSV è, come è stato testé fatto osservare, praticamente nullo né si può affermare che il CSV intervenga nel finanziamento delle sue forniture, poiché in realtà lascia questo compito alle cooperative ed ai grossisti ;

F. Necessità della uniformazione delle spese di trasporto

101. considerando che d'altronde l'uniformazione delle spese di trasporto, attuata dal CSV, difficilmente può come è stato sottolineato precedentemente, essere considerata una ragione sufficiente per unificare l'offerta di UKF e NSM nei Paesi Bassi ; che questa unificazione può infatti, come dimostra l'esempio della Esso Chemie, essere realizzata da ciascuna impresa individualmente, qualora applichi il sistema del prezzo franco ; che essa non può giustificare la vendita in comune dei prodotti della UKF e della NSM né la concertazione instaurata fra queste due imprese per quanto concerne le loro rispettive produzioni e politiche commerciali ; che, a prescindere dalla compatibilità dei sistemi di prezzo franco con gli articoli 85 e 86 del trattato, va constatato che l'applicazione concordata di un tale sistema da parte di più imprese non costituisce che la conseguenza logica della vendita in comune dei loro prodotti ;

G. Economie di personale e di spese d'amministrazione

102. considerando che ugualmente vana appare l'affermazione dei produttori secondo cui il servirsi del CSV consente loro di realizzare economie di personale e di amministrazione, giacché gli eventuali vantaggi che possono risultare dalla collaborazione dei loro rispettivi servizi di vendita-collaborazione, peraltro molto limitata, visto che essa concerne i soli concimi azotati semplici e non si estende alle vendite dirette negli altri paesi comunitari, non possono essere considerati quali sensibili miglioramenti della distribuzione ; che invero non è accertato che i costi di funzionamento del CSV, il cui

effettivo consta di più di cento persone, siano inferiori a quelli che risulterebbero dalla ripresa delle sue attività commerciali da parte dei servizi di vendita della UKF e della NSM, i quali si occupano già della vendita di concimi azotati semplici, e ciò anche se tali servizi dovessero essere ampliati ; che d'altra parte, e soprattutto, gli utilizzatori non traggono alcun congruo vantaggio dalle economie che le imprese sostengono di realizzare, come è stato visto più sopra esaminando i prezzi praticati sul mercato olandese ;

103. considerando che nessuno degli effetti degli accordi invocati dalle imprese notificanti può essere considerato un miglioramento della distribuzione e che i vantaggi che ne derivano sembrano chiaramente essere riservati ai soli produttori che, da una parte, si mettono al riparo da ogni concorrenza e dall'altra si liberano delle operazioni di immagazzinamento, di consegna ai consumatori e di credito, affidandole ai rivenditori ;

H. Vantaggi per i consumatori

104. considerando che i consumatori olandesi non traggono alcun equo vantaggio dal sistema esistente, che, per contro, causa loro soltanto inconvenienti dovuti, tanto per quanto riguarda la quantità che per quel che concerne i prezzi, all'inelasticità e all'uniformazione dell'offerta di UKF e NSM rilevabili sul mercato olandese ; che queste caratteristiche devono essere attribuite, contrariamente a quanto sostengono le imprese notificanti, non già all'esistenza di prezzi imposti, poiché questi sono in realtà dei prezzi massimi che non intralciano affatto la concorrenza tra i diversi produttori, né all'esistenza di un oligopolio, bensì all'enorme peso economico rappresentato su questo mercato dalla vendita in comune delle produzioni della UKF e della NSM e dal conseguente allineamento dei prezzi della Esso Chemie e degli importatori sui prezzi del CSV ;

I. Carattere indispensabile delle restrizioni

105. considerando che, anche se si ammettesse che sono state soddisfatte le due prime condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, il beneficio previsto dall'articolo 85, paragrafo 3, non potrebbe essere invocato a favore degli accordi notificati, dato che le numerose restrizioni da essi causate non appaiono affatto indispensabili per ottenere gli effetti favorevoli che essi potrebbero produrre ;

106. considerando che, in particolare, la Esso Chemie, la quale, tuttavia, assicura soltanto un quarto delle vendite sul mercato olandese, continua a vendere la sua produzione nei Paesi Bassi ed all'esportazione senza servirsi della vendita in comune e senza che la sua capacità competitiva ne sia lesa ; che la UKF e la NSM hanno cessato di utilizzare i servizi del CSV per esportare a destinazione degli altri paesi membri della CEE e senza che ciò, come essi stessi ammettono, abbia ridotto le loro possibilità di insediamento commerciale ; che queste due imprese sostengono persino che lo sviluppo delle loro esportazioni verso detti paesi ha registrato un'evoluzione molto positiva, che consente di intravvedere buone prospettive di aumento per l'avvenire ;

107. considerando che pertanto, tenuto conto, oltre tutto, delle dimensioni delle due imprese (la UKF è il più grande e la NSM è uno dei più grandi produttori di concimi azotati della CEE) non si può asserire validamente che sia indispensabile, per queste due imprese, attuare un sistema di scambi di informazioni in merito alla loro produzione e affidare le loro vendite nei Paesi Bassi ed all'esportazione fuori dell'area comunitaria ad un ufficio di vendita in comune ;

108. considerando che, non essendo soddisfatte le prime tre condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non occorre esaminare se è soddisfatta la quarta ;

109. considerando che le proposte di ristrutturazione interna del CSV non permettono di modificare il giudizio, più sopra riportato, sull'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, alla cooperazione tra la UKF e la NSM i cui obiettivi, modalità di funzionamento ed effetti per i consumatori restano sostanzialmente invariati ;

IV. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

110. considerando che UKF e NSM hanno commesso una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, affidando, in applicazione degli accordi conclusi l'11 aprile 1963 e modificati il 23 giugno 1969 e il 2 gennaio 1974, la vendita in comune dei loro concimi azotati semplici nei Paesi Bassi al Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV, di cui sono azionisti, nonché scambiando e discutendo in comune dei dati dettagliati concernenti le previsioni e i risultati in materia di produzione, scorte e vendite, ripartiti per prodotti, destinazione e uso di questo tipo di concime ;

111. considerando che la soppressione dei vari gruppi e comitati di coordinamento nell'ambito del CSV, decisa recentemente dagli interessati, non modifica i fini della cooperazione ma soltanto i mezzi per la sua realizzazione ; che anche l'annuncio secondo cui gli accordi su cui si è basata finora la cooperazione verranno sostituiti all'inizio della nuova campagna agricola da contratti bilaterali fra la UKF e il CSV nonché fra la NSM e il CSV, contratti che saranno conclusi considerando solo

la situazione del membro, lascia, per quanto possibile, intravvedere soltanto un ammorbidimento dell'attuale sistema di vendita, come dimostrato ai punti da 81 a 87 ; che gli interessati mantengono il loro punto di vista secondo cui la loro cooperazione è compatibile con l'articolo 85 ; che è perciò opportuno precisare i limiti entro i quali l'articolo 85 permette una siffatta cooperazione ed obbligarli in virtù dell'articolo 3 del regolamento n. 17 a porre fine all'infrazione constatata ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Unie van Kunstmestfabriken BV e la Nederlandse Stikstof Maatschappij NV hanno commesso una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, affidando, in applicazione degli accordi conclusi l'11 aprile 1963 e modificati il 23 giugno 1969 e il 2 gennaio 1974, la vendita in comune dei loro concimi azotati semplici nei Paesi Bassi al Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV, di cui sono azionisti, nonché scambiando e discutendo in comune dati dettagliati sulle previsioni e sui risultati concernenti la produzione, le scorte e le vendite, ripartiti per prodotti, destinazioni e uso di questo tipo di concime.

Articolo 2

La domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE presentata dalle società Unie van Kunstmestfabrieken BV, NV Nederlandse Stikstof Maatschappij e Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV, è rigettata.

Articolo 3

La Unie van Kunstmestfabriefen BV, la NV Nederlandse Stikstof Maatschappij e il Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV sono tenuti, in base all'articolo 3 del regolamento n. 17, a porre fine alle infrazioni constatate all'articolo 1.

Articolo 4

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione :

— Unie voor Kunstmestfabrieken BV, Maliebaan 81, Utrecht (Paesi Bassi) ;

— NV Nederlandse Stikstof Maatschappij, 149, avenue Louise, 1050 Bruxelles (Belgio) ;

— Centraal Stikstof Verkoopkantoor BV, Thorbeckelaan 360, NL 2564 BZ, 's-Gravenhage (Paesi Bassi).

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODUZIONE E CONSUMO DI CONCIMI AZOTATI

(Quantità di N nei concimi semplici e complessi)

(in 1 000 tonnellate di N)

	Produzione					Consumo				
	1972/1973	1973/1974	1974/1975	1975/9176	1976/1977	1972/1973	1973/1974	1974/1975	1975/1976	1976/1977
Mondo	37 825	40 447	42 433	43 801	45 884	35 677	38 721	38 577	43 238	45 088
Paesi a economia centrale pianificata	12 800	14 263	15 548	16 887	18 071	12 788	14 070	14 721	16 337	16 297
Paesi in via di sviluppo a economia di mercato	3 858	3 902	4 488	5 150	5 720	6 424	6 799	6 779	7 682	8 792
Paesi sviluppati a economia di mercato	21 167	22 282	22 398	21 763	22 093	16 466	17 851	17 077	19 219	19 999
USA	8 433	9 158	8 474	9 591	9 790	7 512	8 297	7 809	9 445	9 654
C (1)	5 134	5 901	5 597	6 255	nd	5 830	6 613	6 212	nd	nd
Giappone	2 199	2 138	2 341	1 557	1 149	733	821	691	653	736
C	329	327	343	260	nd	311	337	294	270	nd
Europa (+ blocco dell'Est)	13 101	13 720	14 581	14 303	15 012	10 663	11 202	11 237	12 242	12 455
CEE	6 762	7 022	7 549	6 619	6 913	5 274	5 565	5 408	5 830	6 056
Belgio/Lussemburgo (659) (2)	640	654	641	610	652	180	179	185	182	190
C	175	178	182	140	nd	54	52	65	59	nd
Danimarca (32)	77	63	81	80	109	329	365	300	339	349
C	44	43	52	52	86	148	187	160	165	177
Francia (2 559))	1 476	1 642	1 694	1 361	1 462	1 588	1 833	1 555	1 708	1 815
C	658	717	(780)	(750)	nd	642	761	562	nd	nd
Germania (2 388)	1 471	1 473	1 574	1 259	1 290	1 189	1 100	1 201	1 223	1 323
C	440	444	453	304	375	321	318	367	314	358
Irlanda (38)	85	94	97	100	91	131	130	133	153	168
C	...	...	...	...	...	52	60	53	(53)	nd
Italia (1 761)	1 045	1 129	1 131	1 000	985	692	672	672	724	671
C	219	241	246	218	219	217	205	193	251	190
Paesi Bassi (2 115)	1 217	1 212	1 334	1 154	1 253	376	412	435	451	430
C	159	178	173	123	nd	63	57	55	49	nd
Regno Unito (1 801)	751	755	997	1 055	1 071	789	874	927	1 045	1 110
C	(348)	(346)	nd	nd	nd	593	nd	nd	nd	nd

Fonte: FAO, rapporto annuale sui concimi 1976 e 1977 (prov.); SCE.

(1) Di cui N contenuto nei concimi complessi.

(2) Fra parentesi le capacità di produzione d'ammoniaca nel 1975.